

[Tribunale di Bari, sent. 16 giugno 2009 (ud.), imp. Stringa]

FATTO E DIRITTO

Con decreto del 30.03.07 Stringa Dino è stato rinviato a giudizio davanti a questo Tribunale per rispondere dei reati ascrittigli in rubrica e relativi, quale amministratore delegato e legale rappresentante dal 1969 al 1981 della società Cementifera italiana FIBRONIT spa, alla morte per mesotelioma pleurico di GRECO Giulia, residente nelle vicinanze dello stabilimento industriale FIBRONIT di Bari dal 1958 al 2001, data del suo decesso.

L'udienza del 3.07.07 veniva rinviata poiché il difensore dell'imputato dichiarava di aderire all'astensione dalle udienze dichiarata dall'U.CC.PP.

All'udienza del 20.11.07, dopo il controllo sulla regolare costituzione delle parti, ivi comprese le parti civili già costituite, Maria Josè, Emilio e Laura Pellerano, e la dichiarazione di contumacia dell'imputato, ritualmente citato e non comparso senza giustificazione; si procedeva quindi alla dichiarazione di apertura del dibattimento al cui esito le parti formulavano le rispettive richieste istruttorie sulle quali il Giudice si decideva come da verbale, ammettendo tutte le richieste ivi compresa la documentazione prodotta dal Pm – concernente tutti i verbali e consulenze relativi al procedimento penale n. 101077/99 RGNR - N. 5075/96, cd “ processo madre FIBRONIT”- e dalle altre parti pur nei limiti indicati in ordinanza; si procedeva quindi all'esame del teste App. CARLINI Giuseppe, in servizio presso la sezione PG dei Carabinieri della Procura della Repubblica.

All'udienza dell'11.03.08 veniva escussa la teste Maria Josè PELLERANO, figlia di GRECO Giulia; il PM, quindi con il consenso delle altre parti rinunciava all'esame dei testi Emilio e Laura PELLERANO; il difensore dell'imputato, attesa la manifestata indisponibilità, per gravi motivi di salute, del dott. Gerolamo CHIAPPINO, teste indicato dalla difesa a presenziare a questo dibattimento, chiedeva con il consenso delle altre parti, che al suo posto venga escusso il prof. NICOLI.

All'udienza dell'8.04.08 depositava certificazione dell'Ufficio anagrafe del Comune di

Milano attestante l'avvenuto decesso del teste della parte civile prof. Grieco Antonio; quindi sia le dichiarazioni dallo stesso rese nel processo madre già meglio indicato sia la perizia dallo stesso redatta unitamente al prof. Zurlo – anch'egli deceduto - nel 1974, su incarico della Pretura del Lavoro di Bari, doveva essere assoggettato alla disciplina dettata dall'art. 511 cpp per gli atti irripetibili. All'udienza del 10.06.08 venivano escussi la dott.ssa, MUSTI Marina, professore universitario dell'istituto di medicina del lavoro di Bari, consulente tecnico nominato dal PM nel corso delle indagini preliminari, l'ing. PORRECA Gerardo, già funzionario del Ministero del Lavoro con funzioni di dirigente del servizio tecnico dell'Ispettorato del Lavoro di Bari, e il prof. AMBROSI Luigi, già professore presso l'Istituto di medicina del lavoro della facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Bari; il difensore dell'imputato rinunciava all'esame del prof. NICOLI e chiedeva l'acquisizione della perizia del dott. Gerolamo CHIAPPINO, richiesta sulla quale la difesa della parte civile si riservava di controdedurre.

All'udienza del 28.10.08, preliminarmente, il difensore dell'imputato chiedeva la riunione di tutti i procedimenti pendenti a carico dell'imputato per reati attinenti alla sua qualità di legale rappresentante della Fibronit ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. a) cpp ed il giudicante sentite le altre parti processuali riservava sino all'udienza successiva la decisione sulla questione. Si procedeva quindi all'esame dei testi BOCCINI Giovanni – ingegnere con funzioni dirigenziali all'interno dello stabilimento Fibronit di Bari dal febbraio 1973 alla primavera 1979 – e BONANNI Michele - ingegnere responsabile dello stabilimento Fibronit di Bari dal 1979 -. All'esito il giudice prendeva atto della rinuncia da parte della difesa dell'imputato – consentita da tutte le altre parti - all'esame dei testi ZAMANI, RICALCATI, TRAIETTO, DI FINO e COTECCHIA nonché dell'intervenuta impossibilità di escussione dei testi AZZI, RISSO e CORPO, deceduti, e rigettava, sentite le parti, la richiesta di esame dell'Ingegnere CARDINALE ai sensi dell'art. 507 cpp da parte della difesa dell'imputato in assenza della assoluta necessità ai fini della decisione; si disponeva inoltre l'acquisizione, con il consenso di tutte le parti della relazione a firma del prof. AMBROSI, ad integrazione del verbale delle dichiarazioni rese dallo stesso nel cd “processo madre” e già agli atti, nonché della

documentazione indicata dal difensore dell'imputato alla precedente udienza ex art. 121 c.p.p..

Venivano altresì acquisiti il verbale di interrogatorio dell'ing. CUNIOLO Gianfranco, già coimputato di STRINGA Dino nel medesimo procedimento (pp. n. 101077/99 RGNR - N. 5075/96, cd processo madre).

L'udienza del 23.12.08 veniva rinviata a causa di un impedimento del giudicante.

All'udienza del 13.01.09 il giudice disponeva la riunione al procedimento n. 2341/07¹

¹ Con decreto di giudizio immediato del GUP in sede del 22.02.07 veniva disposta la citazione dell'odierno imputato STRINGA Dino a dibattimento innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere dei reati di cui alla rubrica.

All'udienza del 26.02.08, verificata la regolare costituzione delle parti, si dichiarava l'apertura del dibattimento e venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti, come da verbale; si procedeva quindi all'esame dell'Ing. Gerardo PORRECA, dirigente tecnico presso l'Ispettorato del Lavoro di Bari; all'esito veniva acquisita la perizia redatta dallo stesso nel 1997 su incarico della Pretura del Lavoro di Bari.

All'udienza dell'8.04.08 il giudicante prendeva atto che la parte offesa CALDARULO Onofrio era deceduta già in data 30.08.04 in epoca di gran lunga antecedente alla notifica del decreto di giudizio immediato al difensore domiciliata rio; ritenuto quindi che il contraddittorio non si era regolarmente instaurato, si disponeva la nullità dell'attività svolta e la nuova notifica del decreto di giudizio immediato agli eredi del CALDARULO, presso l'ultimo domicilio dello stesso.

All'udienza del 6.05.08, preso atto della notifica del decreto a mani della vedova di CALDARULO Onofrio si procedeva alla nuova apertura del dibattimento ed all'ammissione dei mezzi istruttori. Le parti consentivano comunque all'utilizzabilità mediante lettura dell'istruttoria già svolta.

All'udienza del 28.10.08 il difensore dell'imputato ai sensi dell'art. 238 cpp chiedeva l'acquisizione del verbale in data odierna relativo all'escussione dei testi BOCCINI e BONANNI nell'ambito del p.p. n. 1636/07 RG Trib., nonché l'acquisizione della relazione peritale redatta dal prof. AMBROSI Luigi il 5.07.1996 nel cd "procedimento madre", rinunciando all'esame dei suddetti testi; il giudice, sul punto nulla obiettando le altre parti, prendeva atto della rinuncia e disponeva l'acquisizione. Il difensore chiedeva altresì ai sensi dell'art. 17 cpp la riunione del presente procedimento al procedimento n. 1636/07 RG Trib, concordando sul punto il PM e rinunciava a tutti i testi di lista fatta eccezione per i testi di cui alla capitolazione relativa al punto n. 7 della propria lista. Le parti inoltre concordavano nella richiesta di citazione anticipata, ai sensi dell'art. 507 cpp degli eredi di CALDARULO Onofrio che veniva disposta a cura della Cancelleria.

L'udienza del 23.12.08 veniva rinviata a causa di un impedimento del giudicante.

All'udienza del 13.01.09 venivano escussi i testi DISPOTO Lucia – vedova di CALDARULO Onofrio – e CALDARULO Leonardo – figlio di CALDARULO Onofrio. All'esito veniva disposta la riunione al procedimento n. 2341/07¹ RG Trib. Dei procedimenti nn. 2016/08, 1012/08, 1011/08 RG Trib.; veniva altresì rigettata, attesa l'impossibilità sopravvenuta dell'esame dei testi AZZI, RISSO e CORPO, deceduti, sentite le parti, la richiesta di esame dell'Ingegnere CARDINALE ai sensi dell'art. 507 cpp da parte della difesa dell'imputato in assenza della assoluta necessità ai fini della decisione.

All'udienza del 3.02.09 il PM depositava certificazione relativa alla morte di CALDARULO Onofrio, rilasciata il 30.08.004 dalla Casa di Cura Mater Dei di Bari.

All'udienza del 3.03.09 si procedeva all'escussione del teste della difesa prof. CASSANO Filippo; all'esito il PM riformulava il capo di imputazione con riferimento ai quattro fascicoli riuniti – nn.

RG Trib. Dei procedimenti nn. 1011/08², 1012/08³ e 2016/08⁴ RG Trib, attesa l'identità

2341/07, 2016/08, 1012/08, 1011/08 RG Trib – come da verbale e se ne disponeva la notifica all'imputato.

All'udienza del 24.03.09, preso atto della regolare notifica all'imputato della nuova formulazione dell'imputazione, il giudice, sentite le parti disponeva la riunione del presente procedimento a quello avente n. 1636/07 RG Trib, con l'ordinanza di cui a verbale e rinviava per la discussione.

² Con decreto del GUP in sede del 22.01.08 veniva disposto il rinvio a giudizio dell'odierno imputato, STRINGA Dino innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere dei reati allo stesso ascritti in rubrica.

L'udienza del 6.05.08 veniva rinviata poiché in atti non era presente la prova dell'avvenuta notifica all'imputato del decreto di rinvio a giudizio.

All'udienza del 28.10.08, verificata la regolare costituzione delle parti, ivi compresa la parte civile già costituita, nella contumacia dell'imputato, regolarmente citato e non comparso, venivano ammessi i mezzi di prova indicati dalle parti pur nei limiti di cui all'ordinanza resa a verbale; il difensore dell'imputato chiedeva la riunione del presente procedimento, nonché degli altri pendenti a carico dell'imputato, al p.p. n. 1636/07 RG Trib, richiesta sulla quale il giudice, sentite le altre parti, riservava di decidere sino all'udienza successiva; si disponeva, col consenso delle parti l'acquisizione della denuncia querela e all'esito si procedeva all'esame dei testi NOMICE Antonia, vedova di MAGGIO Francesco, e MAGGIO Grazia, figlia di MAGGIO Francesco; il PM con il consenso delle altre parti, rinunciava all'esame degli altri testi, fatta eccezione per il Mar. CONTEGIACOMO; il difensore dell'imputato ai sensi dell'art. 238 cpp chiedeva l'acquisizione del verbale in data odierna relativo all'escussione dei testi BOCCINI e BONANNI nell'ambito del p.p. n. 1636/07 RG Trib., nonché l'acquisizione della relazione peritale redatta dal prof. AMBROSI Luigi il 5.07.1996 nel cd "procedimento madre", rinunciando all'esame dei suddetti testi; il giudice, sul punto nulla obiettando le altre parti, prendeva atto della rinuncia e disponeva l'acquisizione e rinunciava altresì a tutti i testi di lista fatta eccezione per i testi di cui alla capitolazione relativa al punto n. 7 ed al punto n. 9 della propria lista; il difensore di parte civile, col consenso delle altre parti rinunciava all'esame dei propri testi.

L'udienza del 23.12.08 veniva rinviata a causa di un impedimento del giudice.

All'udienza del 13.01.09 il PM rinunciava, con il consenso delle altre parti all'esame del teste CONTEGIACOMO; veniva quindi disposta la riunione al procedimento n. 2341/07² RG Trib. Dei procedimenti nn. 2016/08, 1012/08, 1011/08 RG Trib.; veniva altresì rigettata, attesa l'impossibilità sopravvenuta dell'esame dei testi AZZI, RISSO e CORPO, deceduti, sentite le parti, la richiesta di esame dell'Ingegnere CARDINALE ai sensi dell'art. 507 cpp da parte della difesa dell'imputato in assenza della assoluta necessità ai fini della decisione.

³ Con decreto di giudizio immediato emesso dal GUP di Bari il 25.09.07 veniva disposta la citazione dell'odierno imputato, STRINGA Dino innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere dei reati allo stesso ascritti in rubrica.

All'udienza del 28.10.08, verificata la regolare costituzione delle parti e costituitasi parte civile la parte offesa, CIRROTOLA Francesco Paolo, nella contumacia dell'imputato, regolarmente citato e non comparso si dichiarava l'apertura del dibattimento e si ammettevano i mezzi di prova indicati dalle parti, ivi compresa l'acquisizione della documentazione prodotta; il difensore dell'imputato chiedeva la riunione del presente procedimento, nonché degli altri pendenti a carico dell'imputato, al p.p. n. 1636/07 RG Trib, richiesta sulla quale il giudice, sentite le altre parti, riservava di decidere sino all'udienza successiva.

L'udienza del 23.12.08 veniva rinviata a causa di un impedimento del giudice.

All'udienza del 13.01.09 il PM con il consenso delle difese chiedeva l'acquisizione del verbale di acquisizione di informazioni testimoniali di CIRROTOLA Francesco Paolo nonché nota a firma del dr. MARTELOTTA Francesco, con rinuncia all'esame dei testi indicati ed il giudice disponeva in conformità; all'esito veniva disposta la riunione al procedimento n. 2341/07³ RG Trib. Dei procedimenti nn. 2016/08, 1012/08, 1011/08 RG Trib.; veniva altresì rigettata, attesa l'impossibilità sopravvenuta dell'esame dei testi AZZI, RISSO e CORPO, deceduti, sentite le parti, la richiesta di esame dell'Ingegnere

della condotta contestata all'imputato disponendo la prosecuzione separata del p.p. n. 1636/07 RG Trib. In considerazione dell'avanzamento dell'attività istruttoria nel predetto procedimento; veniva rigettata con ordinanza di cui a verbale la richiesta di esame ex art. 195 cpp dell'ing. TESTONI citato nel corso della testimonianza dell'Ing. BONANNI.

In data 14.01.09 il PM depositava in cancelleria la documentazione relativa alle cariche rivestite dalla Stringa all'interno della società da ultimo denominata Fibronit.

All'udienza del 24.03.09 veniva disposta la riunione al presente procedimento del procedimento n. 2341/07 (al quale erano stati riuniti i p.p. nn. 1011/08, 1012/08 e 2016/08 RG Trib).

All'udienza del 19.05.09, preliminarmente si prendeva atto dell'avvenuto deposito in Cancelleria, da parte della difesa delle parti civili, eredi GRECO Giulia dell'attestazione della S.C. Cassazione dell'intervenuta irrevocabilità della sentenza emessa nei confronti dell'odierno imputato all'esito del pp. n. 101077/99 RG NR - N. 5075/96 RG Trib., cd processo madre, e dichiarata chiusa l'istruttoria ed utilizzabili gli atti acquisiti nel corso della stessa le parti depositavano le proprie memorie e rassegnavano le proprie conclusioni come trascritte a verbale; all'esito il PM, nulla osservando le altre parti chiedeva un breve rinvio per repliche.

CARDINALE ai sensi dell'art. 507 cpp da parte della difesa dell'imputato in assenza della assoluta necessità ai fini della decisione.

⁴ Con decreto del GUP in sede del 24.06.08 veniva disposto il rinvio a giudizio dell'odierno imputato, STRINGA Dino innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere dei reati allo stesso ascritti in rubrica.

All'udienza del 28.10.08 veniva dichiarata la nullità della notifica del decreto all'imputato poiché effettuata presso domicilio diverso da quello eletto e disposta nuova e rituale citazione.

L'udienza del 23.12.08 veniva rinviata a causa di un impedimento del giudicante.

All'udienza del 13.01.09, verificata la regolare costituzione delle parti e dichiarata la contumacia dell'imputato, regolarmente citato e non comparso, venivano ammessi i mezzi di prova indicati dalle parti ivi compresa l'acquisizione della documentazione di cui a verbale ivi compresa la denuncia querela di LERARIO Giovanna, vedova di MALLARDI Cesare Maria Carmine; il PM con il consenso della difesa rinunciava quindi all'esame di tutti i propri testi; all'esito veniva disposta la riunione al procedimento n. 2341/07⁴ RG Trib. Dei procedimenti nn. 2016/08, 1012/08, 1011/08 RG Trib.; veniva altresì rigettata, attesa l'impossibilità sopravvenuta dell'esame dei testi AZZI, RISSO e CORPO, deceduti, sentite le parti, la richiesta di esame dell'Ingegnere CARDINALE ai sensi dell'art. 507 cpp da parte della difesa dell'imputato in assenza della assoluta necessità ai fini della decisione.

All'udienza del 16.06.09, sentite le repliche, la causa è stata decisa come da dispositivo, riservando il Giudice il deposito della motivazione.

Dalla documentazione acquisita agli atti ed in particolare dalla sentenza sopra menzionata, divenuta irrevocabile e quindi pienamente utilizzabile ai fini della decisione, risulta che nel 1933 sorse in Bari, nel quartiere Japigia, un insediamento industriale destinato alla produzione di manufatti in cemento-amianto, di proprietà della società SAPIC s.p.a. (Società Adriatica Prodotti in Cementoamianto), facente capo alla famiglia Milanese, che ne conservò la proprietà e la gestione negli anni, pur se la società stessa subì diverse riorganizzazioni.

Il 30.12.1971 la SAPIC s.p.a. e perciò anche lo stabilimento barese, venne infatti incorporata, con decorrenza dall'1.1.1972, nella società Cementifera Italiana Fibronit s.p.a., gestita da Eugenio Milanese e Vanna Maria Milanese, ai quali si affiancarono Dino Stringa e Gianfranco Cuniolo.

Lo Stringa fu infatti nominato amministratore delegato della SAPIC s.p.a. il 30.4.1969 e continuò a rivestire tale carica nella Cementifera Italiana Fibronit s.p.a. fino al 31.8.1981.

Le ulteriori vicende societarie, unitamente alla posizione rivestita dallo Stringa, non hanno in questa sede rilevanza.

In ordine alle modalità di produzione e all'organizzazione del lavoro, rilevanti sono le dichiarazioni e le consulenze redatte da Porreca e Cotecchia nel processo n. 101077/99 R.G. Trib e da Grieco e Zurlo nel processo celebrato dinanzi al Pretore di Bari nel 1974, che sono state acquisite al presente processo.

Il teste Porreca, funzionario dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Bari, (nominato consulente del P.M. nel 1997), ha riferito che lo stabilimento era composto da due corpi risalenti ad epoche differenti, dei quali il più vecchio operò fino al 1970, ovvero finché non fu ultimata e resa operativa la seconda costruzione, avviata già negli anni '60. La Fibronit produceva manufatti in cemento-amianto, consistenti in tubazioni di varia lunghezza, lastre ondulate e pezzi speciali, come canne quadre, colmi, manicotti o vasche, serbatoi per acqua, tutti rifiniti a mano. La materia prima dell'amianto, nelle tre

forme, bianco, blu, bruno, era in percentuale del 20% rispetto al cemento, ed era costituito da una miscela nella quale l'amianto blu (il più pericoloso) costituiva il 75-80%.

Va precisato che il Porreca, come dallo stesso dichiarato, ha utilizzato come fonti la consulenza redatta da Grieco e Zurlo, l'ordinanza-rapporto del Pretore di Bari conseguente alla consulenza predetta, una relazione tecnica redatta dal dott. De Ceglie della ISPELS di Bari in altro procedimento, le planimetrie dell'Istituto di Geologia dell'Università di Bari, la documentazione fotografica redatta dal dott. Cassano di Medicina del Lavoro nel 1984, interpretata in sede di sopralluogo dal dipendente Scardicchio, che lo accompagnò (lo Scardicchio fu cioè in grado di riferire, per ciascun elemento illustrato dalle fotografie, quando il medesimo fu effettivamente adottato dall'azienda), la documentazione fornita dall'ufficio tecnico della Fibronit, nella persona dell'ing. Di Donna, e l'osservazione dei luoghi in sede di sopralluogo.

La documentazione menzionata è stata, per quanto riferito dal teste, recepita nella perizia, come pure i riferimenti fatti dallo Scardicchio.

Il ciclo di produzione di tubi, lastre ondulate e pezzi speciali di cemento-amianto, era suddiviso in più fasi che, fino all'inizio degli anni '70, avvenivano prevalentemente a secco e manualmente, come segue.

Scarico ed Immagazzinaggio: sia l'amianto (nelle principali varietà di crisotilo, crocidolite ed amosite) che il cemento arrivavano in polvere, racchiusi in sacchi. L'amianto, in particolare, era contenuto in sacchi sfusi di iuta, che venivano trasportati dalla zona d'immagazzinaggio a quella di lavorazione mediante l'ausilio di carrelli (solo successivamente vennero introdotti, gradualmente, i sacchi di carta, poi in polietilene e poi parlettizzati).

Preparazione Miscela Amianto: giunti nella zona di preparazione, i sacchi di amianto blu (cricidolite) venivano posti dagli operatori su dei banchi, venivano tagliati a mano ed il contenuto veniva riversato con pale nella molazza a secco, dove il materiale veniva disintegrato e defibrato. Sempre con pale veniva prelevato dalla molazza e buttato in terra, dove veniva raccolto in sacchi e trasportato con l'elevatore al piano superiore. Ivi

giunto, veniva nuovamente sversato sul pavimento, unitamente agli altri due tipi di amianto, che non necessitavano di molazzatura. I vari tipi di amianto venivano quindi rimescolati con forche. Venivano poi trasferiti a mano con pala nel disintegratore a catena, che lo scaricava nelle celle di raccolta. I sacchi, ormai vuoti, venivano caricati a mano nello sbattitore, che recuperava il residuo di amianto e permetteva la vendita a terzi dei sacchi per la riutilizzazione. Altre volte essi erano tagliuzzati ed usati come carta vetro per rifinire le superfici dei pezzi prodotti.

Preparazione Impasto: la miscola ottenuta nella fase precedente veniva prelevata dalle celle con badile e trasferita in cassoni. Da questi ultimi veniva travasata in un canale ellittico, denominato olandese, già carico d'acqua, in cui venivano svuotati, anche a mano, i sacchetti di cemento. Si creava una sospensione, che veniva trasferita con pompa nelle vasche polmone, dotate di agitatore al fine di evitare la sedimentazione.

Formatura e Sagomatura del manufatto: l'impasto, mediante un alimentatore-agitatore, veniva inviato sui filtri di tela per la formazione di uno strato di cemento-amianto, che veniva deumidificato, anche attraverso aspirazione sottovuoto. Lo strato ormai indurito veniva sagomato nella forma voluta (tubo, lastra, ecc.) con meccanismi speciali e trasferito per la stagionatura nel forno.

Tornitura e Finitura: il prodotto stagionato, a seconda delle caratteristiche e della sua futura utilizzazione, veniva infine stoccato oppure, prima dello stoccaggio, avviato alla fase di rifinitura e sottoposto ad operazioni di tornitura, taglio, sagomatura meccanica. Il taglio nel vecchio stabilimento avveniva a secco con un disco metallico. Altre operazioni di taglio erano quelle che riguardavano la bisellatura, che serviva per rimpicciolire la parte finale del tubo e consentirgli di far entrare l'estremità ridotta nel manicotto.

Le tele filtranti, utilizzate nella fase della formatura, venivano pulite per staccare le incrostazioni di cemento-amianto, effettuandone lo sbattimento a mano contro pareti o pilastri, per poi essere inserite nella macchina sbattitrice.

Pezzi Speciali: venivano realizzati a mano applicando lo strato di cemento-amianto su stampi. I pezzi venivano successivamente montati e rifiniti a mano.

Le condizioni di lavoro ai pezzi speciali erano più rischiose, in quanto la sagomatura a mano comportava inalazione di grandi quantità di polveri. Questa produzione è durata fino al 1975 (dato rilevabile dalla consulenza Greco Zurlo).

Il materiale di scarto, prodotto non più utilizzabile, veniva raccolto a mano in contenitori nell'operazione di spazzatura dei locali e poi portato all'esterno con carrelli. Solo nel 1980 venne adottata la spazzatrice elettrica (era prevista come prescrizione nella consulenza del 1974). Tutto questo materiale era portato all'esterno ed è stato utilizzato per riempire un fossato in epoca successiva ricoperto dapprima con terreno e poi con asfalto.

Nel secondo impianto, operativo dal 1970, la fornitura dell'amianto veniva fatta in parte con sacchi di iuta, in parte di carta (fornitura italiana) ed in parte (dai paesi esteri) in sacchi di plastica. I sacchi di plastica avevano avvertenza in lingua inglese: *“Attenzione contiene fibre di asbesto, evitare di creare polvere, respirare polvere di asbesto può provocare cancro e altre malattie letali, fumare molto aumenta il rischio di cancro ai polmoni”*.

I sacchi di iuta furono definitivamente dismessi alla fine degli anni '70.

I sacchi venivano portati dagli operatori con dei carrelli e posti su dei banchi. Nel nuovo sistema l'apertura del sacco avveniva in presenza di cappe di aspirazione (queste cappe, certamente esistenti nel 1974, per quanto rilevato da Grieco e Zurlo, non erano evidentemente sufficienti se gli stessi consulenti suggerirono, tra le prescrizioni migliorative, di aumentare la portata dell'area di aspirazione, ampliando la superficie di copertura della cappa nella zona di lavorazione). Negli anni '80, quando il sistema era interamente automatizzato, l'apertura del sacco avviene in un tunnel interamente coperto e non più manualmente. L'operatore si limita a trasportare il sacco sul nastro, che poi entra nel tunnel e viene aperto (si vedrà che il teste Cassano evidenzierà come ancora nel 1984 l'apertura del sacco si verificava tuttavia manualmente con un coltello e che solo successivamente l'amianto entrava in un sistema di aspirazione).

Nel nuovo ciclo produttivo la molazzatura, ovvero la disintegrazione delle fibre di amianto, avviene in umido (umidificazione al 25%). Il rischio è perciò ridotto ma non

scomparso (gli stessi Grieco e Zurlo nel 1974 suggeriscono infatti la completa copertura della molazza, reputando la copertura esistente insufficiente). Anche la lavorazione è in umido come il taglio ed il rischio connesso a tali operazioni è dunque ridotto. Tuttavia anche per tale ultima attività come per la mescola i consulenti del Pretore suggerivano un sistema di copertura e aspirazione, essendovi ancora dispersione di fibre. Analoghe osservazioni furono fatte per la bisellatura.

Le polveri aspirate inizialmente venivano portate all'esterno creando rischio ambientale. Tra le prescrizioni Grieco-Zurlo ci fu quella di bagnare le polveri prima di convogliarle all'esterno. Gli stessi ebbero cura di porre in risalto che gli impianti di aspirazione ancora in funzione nel 1974 solo in parte disponevano di abbattitori. Il rendimento degli impianti di abbattimento esistenti all'epoca non si poteva ritenere sufficiente dato che i fumi di uscita, specie nella mescola, erano addirittura visibili ad occhio nudo.

In considerazione del costante richiamo alla consulenza Grieco e Zurlo si rende necessario procedere al suo esame, essendo peraltro essa utile ai fini della decisione.

Con ricorso del 10.4.74, 128 dipendenti della Fibronit s.p.a, stabilimento di Bari, adivano il Pretore, chiedendo che, con ispezione preventiva, fossero verificati lo stato dei luoghi e la qualità e condizione all'interno della fabbrica, atteso che a partire dal 1971 erano stati accertati, con allarmante progressione, numerosi casi di asbestosi, sfociati nel decesso dei lavoratori colpiti.

L'istanza veniva accolta ed il Pretore di Bari disponeva che fosse espletata indagine peritale a cura dei proff. Grieco e Zurlo, diretta ad accertare, anche attraverso delle simulazioni, se in passato vi fosse stato rischio di asbestosi, se vi fossero stati casi di tale malattia, se quel rischio fosse ancora persistente e se vi fossero suggerimenti per evitarlo.

Ha riferito il teste Grieco che, al fine di espletare l'incarico, furono eseguite visite, incontri e indagini, previa ripartizione dei compiti: egli eseguì gli accertamenti sanitari, il prof. Zurlo, essendo un chimico, effettuò i prelievi e le analisi delle polveri.

Giunto nello stabilimento, nonostante le modifiche al processo produttivo già avviate a partire dal 1967, egli notò che c'era molta polvere, soprattutto nel cortile, tale da essere

visibile ad occhio nudo e simile a fiocchi di neve: si trattava di residui provenienti dall'impasto, formati da cemento, ma anche da fibre di amianto. Nella circostanza notò altresì che molte delle abitazioni circostanti erano munite di retine alle finestre, che, per quanto appurato dall'audizione degli abitanti, erano dirette a impedire l'ingresso di quelle polveri.

Nel corso della ispezione furono effettuate visite ai reparti e incontri con i tecnici nominati dall'azienda e con i lavoratori.

Ciò portò ad evidenziare che a partire dal 1967 erano state introdotte una serie di migliorie, dirette a bonificare il ciclo produttivo dalla dispersione delle polveri.

In particolare si legge nella relazione che:

- nel 1967 venne messa in opera una motospazzatrice automatica a circuito chiuso per la pulizia dei pavimenti; per immagazzinare i sacchi d'asbesto vennero adibiti dei locali appositi, in modo da evitare la somma delle polveri del magazzinaggio con quella della mescola; si provvide a coprire con teli di plastica le molazze, per contenere la dispersione; vennero adottati sacchi ermetici per l'amianto nazionale; l'amianto per il reparto RTB (reparto tubi a bicchiere) venne disintegrato ad umido; vennero adottati degli accorgimenti per il trasporto dell'amianto da un reparto all'altro (tramite contenitori o tramite sollevamento a forche); vennero adottati sacchi di carta (per l'amianto nazionale) e di plastica (per quello estero); cessò l'opera di recupero dei sacchi.

Ciò che, peraltro, non significa, come invece rappresentato dalla difesa, che i sacchi di iuta fossero stati dismessi. La motospazzatrice, d'altra parte, come evidenziato dal Porreca, fu adottata definitivamente negli anni '80.

- Tra il 1970 ed il 1972 si effettuò la quasi completa automatizzazione dei reparti e le operazioni polverose vennero protette o poste sotto aspirazione; vennero concentrate in un unico capannone tutte le lavorazioni con possibile dispersione di polveri, ad eccezione del reparto pezzi speciali ed RTB. Anche con riferimento a tali aspetti vanno tenute presenti le osservazioni del Porreca, che evidenziano la gradualità di tali bonifiche in relazione ai suggerimenti forniti dagli stessi consulenti del Pretore.

- Nel 1973 vi fu la pallettizzazione dei sacchi di amianto estero, vennero fermate al muro le taglierine del reparto RTB e chiuse ermeticamente quelle più grandi per il taglio manicotti, con aggiunta aspirazione.

Va al riguardo evidenziato che analoga esposizione delle migliori apportate dall'azienda a partire dal 1967 è altresì presente nella consulenza del prof. Cotecchia prodotta dalla difesa.

In ordine alla metodologia di lavoro, tuttavia, il Grieco aveva chiarito a dibattimento che quanto appreso, circa l'evoluzione del ciclo produttivo, non fu oggetto di constatazione diretta, non solo perché non potevasi accertare, a modifica intervenuta, quando la modifica stessa fosse stata effettivamente attuata, ma altresì in quanto non tutto fu oggetto di osservazione. Il collega Zurlo, preposto a questa fase dell'attività, operò essenzialmente sul dato documentale e su quanto riferito dalle parti (non vi è tuttavia indicazione di quali furono le parti ascoltate, ovvero se dipendenti o rappresentanti dell'azienda: n.d.r.).

Tale aspetto non è di poco rilievo, se si considera che taluni elementi dati per acquisiti nella consulenza, contrastano con quanto acquisito successivamente dal consulente Porreca, nonché con le dichiarazioni dei testi oculari.

Si è già chiarito, con riferimento ai sacchi di iuta, che nella consulenza Grieco e Zurlo non si parla della loro dismissione al 1967, bensì solo dell'adozione di quelli di carta e di plastica, e di cessazione del recupero sacchi. Il Porreca colloca tale dismissione alla fine degli anni '70, venendo in ciò confortato da quanto riferitogli dal teste Scardicchio (che, come già rilevato, nessuna delle parti ha chiesto di esaminare a dibattimento, sicché le sue dichiarazioni sono pienamente utilizzabili).

Del resto il consulente Grieco ha riferito al riguardo di non aver verificato personalmente se nel 1974 quei sacchi fossero ancora in uso oppure no.

Per quanto concerne l'adozione della lavorazione in umido e della motospazzatrice automatica a circuito chiuso, le risultanze della consulenza sono negate dalle dichiarazioni del Porreca (con le precisazioni già evidenziate) e della teste Musti.

Come si vedrà, in ogni caso, tale contrasto non è inconciliabile. Difatti era stato proprio il teste Boccini, della difesa, a rappresentare un dato, peraltro ovvio, e cioè che il passaggio a condizioni migliorative fu graduale. Del resto va considerato, per esempio con riferimento ai sacchi di iuta, che anche dopo l'introduzione di quelli costituiti da altro materiale, l'azienda aveva necessariamente continuato ad utilizzare quelli di iuta per un certo periodo, non foss'altro che per esaurire le scorte di magazzino.

Aveva spiegato il Grieco, nel corso dell'esame dibattimentale, che, in collaborazione con la Direzione dello Stabilimento e con il personale, furono effettuati prelievi di polverosità ambientale nella situazione del 1974 e furono altresì realizzate simulazioni, sia pure approssimative, delle condizioni di lavoro esistenti precedentemente alla bonifica, dando atto che la concentrazione media delle polveri atmosferiche, ricostruita con riferimento al periodo antecedente, *“è risultata inferiore rispetto a quella che era effettivamente, come concordemente dichiarato sia dai rappresentanti dei lavoratori che dai tecnici dell'azienda”*. E ciò in quanto la durata della simulazione era stata necessariamente limitata nel tempo; l'asbesto utilizzato era più umido di quello usato in passato, sicché, a parità di condizioni, aveva prodotto meno polvere; per impossibilità tecnica non erano state riprodotte operazioni polverosissime, fra cui il recupero sacchi per battitura, la rigenerazione delle tele per sbattimento, la pulizia dei pavimenti con scope a mano.

In ragione della polverosità diffusa accertata all'interno dello stabilimento nel periodo antecedente alla bonifica, rilevavano i consulenti che, *“tenendo ben presenti le modalità con le quali venivano eseguite in precedenza le manovre di carico, scarico e miscelazione dell'amianto; i trasporti delle mescole di amianto e le fasi finali di taglio, innestatura, tornitura, ecc., come già detto, si deve presumere, che la permanenza nei reparti comportasse esposizione a polveri di asbesto elevate con situazione generale ben diversa da quella attualmente esistente e conseguente alla bonifica intrapresa a partire dal 1967 e specialmente alle migliorie introdotte tra il 1970 ed il 1972”*.

E pertanto era stato accertato che prima della bonifica *“la concentrazione di fibre d'amianto era superiore al limite attuale accettabile dagli igienisti americani (ACGIH)*

di 5 fibr.-cc in quindici delle diciotto determinazioni eseguite, oltre il doppio rispetto a tale limite in undici determinazioni con una punta massima di 38,8 fibre-cc durante il funzionamento della molazza con portello aperto. ... In tutte le determinazioni eseguite allo stoccaggio ed alla preparazione e cioè alle preparazioni in cui viene manipolato soltanto l'amianto, la concentrazione atmosferica delle polveri è risultata da 2 ad 8 volte superiore al limite di 176 pp.cc indicato per l'asbesto dagli ACGIH fino al 1968". Quanto alle misure di protezione adottate dalla dirigenza dell'epoca, i consulenti verificarono, sempre sulla base delle indicazioni fornite dalla direzione e dal personale oltre che dalla verifica dello stato dei luoghi, che, *"nonostante i materiali di lavorazione tendessero a dare polveri, non erano stati previsti i più elementari mezzi di prevenzione"*.

Tale circostanza, con riferimento ai casi in esame è confermata altresì di specie, è confermata dai testi NOMICE Antonia e MAGGIO Grazia, nonché dalla querela sporta da CALDARULO Onofrio – deceduto - i quali dichiaravano che gli operai della Fibronit – le prime due lo avevano appreso dai propri congiunti - lavoravano senza protezione, con indumenti semplici e senza mascherina e tornavano a casa con gli indumenti, sin anche quelli intimi, intrisi dalla polvere, unitamente ai capelli, ed altresì ciò era stato altresì appurato dai testi Cassano e Musti, che svolsero sopralluoghi ed accertamenti nello stabilimento barese.

Concludevano perciò i consulenti che *"I risultati ottenuti sono più che sufficienti per mettere in evidenza che, prima della bonifica, il personale era esposto a concentrazioni atmosferiche di fibre e polveri di amianto parecchie volte superiori ai livelli ritenuti ancora accettabili, con rischio di asbestosi reale e sostanziale"*.

Tali risultati non possono essere contrastati dagli accertamenti, insufficienti ed inadeguati, effettuati negli anni 1970-1972 dall'ENPI e dall'Ispettorato del Lavoro di Bari, di cui i periti danno atto, evidenziandone però le carenze quanto alla strumentazione utilizzata (il solo conimetro da parte dell'ENPI, strumento abbandonato da tempo dai laboratori specializzati, in quanto ha resa di captazione insufficiente per le particelle più piccole di 1 micron ed effettua prelievi istantanei e limitati come volume)

ed alle modalità seguite (rilevazioni limitate per numero e per tipo di analisi da parte di entrambi gli enti accertatori, omessa considerazione di alcuni reparti ed operazioni di taglio a secco particolarmente polverosi) e soprattutto rilevando la conseguente inaffidabilità dei risultati ottenuti.

Dell'inadeguatezza dei controlli effettuati dall'ENPI presso la Fibronit riferisce anche la prof. Musti, che, come consulente di parte dell'INCA, partecipò alle operazioni peritali. Sosteneva la teste, attualmente professore associato di medicina del lavoro presso l'Università di Bari (all'epoca specializzanda), nonché Direttrice del Centro Operativo Regionale del Registro Nazionale dei Mesoteliomi (COR-Puglia, che censisce le patologie asbesto-correlate e studia la correlazione tra amianto e mesotelioma) che l'inadeguatezza dei controlli riguardava sia i luoghi di lavoro sia i lavoratori. I controlli erano, infatti, sporadici e parziali, e le cartelle cliniche mostrate dai lavoratori visitati erano generiche e riportavano come indagine specifica la schermografia, che non era in grado, all'epoca, come la stessa professionista afferma, di evidenziare la lesione asbestosica.

Sull'operato dell'ENPI e dell'Ispettorato del Lavoro all'interno della Fibronit di Bari, peraltro, il Pretore del Lavoro trasmise nel 1975 un'ordinanza-rapporto alla Procura della Repubblica affinché tale ufficio valutasse la sussistenza, nei confronti degli organi accertatori dell'ente, del reato d'interesse in atti d'ufficio perpetrato in favore dell'azienda.

In relazione alla situazione esistente all'epoca dell'indagine (1974) i consulenti Grieco e Zurlo giustificano e documentano l'osservazione attraverso accertamenti conimetrici e gravimetrici eseguiti nell'atmosfera, i cui risultati evidenziano come *“la concentrazione di fibre di asbesto nell'atmosfera è sempre risultata inferiore ai livelli (di 5 fibre per cm. cubo) attualmente considerati pericolosi eccetto che alla miscela”*, in molti casi inferiore anche al più severo limite di 2 fibre per cm³.

Spiegano peraltro la corposa differenza manifestatasi nei prelievi eseguiti in due diverse giornate, evidenziando l'incidenza della particolare ventosità presente in occasione del primo rilievo (in cui minore fu la presenza di particelle riscontrate) e delle diverse

modalità di lavoro: minori fibre venivano accertate quando i sacchi erano trasportati col carrello due, tre per volta; fibre in misura di molto maggiore venivano rilevate quando sul carrello venivano impilati parecchi sacchi e questi finivano per cadere sul piano di lavoro da oltre un metro di altezza, perdendo, per l'urto, fibre di amianto, oppure quando, a seguito del recupero di sacchi vuoti d'asbesto da parte dell'impresa incaricata, il sollevamento e l'impilamento sul camioncino determinava dispersione di fibre.

L'esistenza comunque di dispersione di fibre d'amianto e la loro regolare inalazione da parte dei lavoratori è circostanza che viene evidenziata dalla ricerca delle fibre di asbesto nel secreto nasale. Durante il sopralluogo, infatti, il prof. Grieco prelevava su fazzoletti di carta 12 campioni di muco nasale, che, esaminati al microscopio polarizzatore, permettevano di rilevare, sulle ceneri ottenute dalla calcinazione dei fazzoletti, che *“Le fibre di asbesto ... per quanto notevolmente diluite nelle ceneri del fazzoletto, sono risultate presenti in tutti e dodici i campioni esaminati; in proporzioni nettamente significative in sei campioni e in tracce nei restanti sei”*. Nel complesso la presenza di fibre nel muco risultava più elevata per il personale che svolgeva la sua attività dove la concentrazione di fibra era a sua volta risultata superiore in sede di analisi dell'aria (mescolazione e miscelazione amianto; reparto MT5 di produzione tubi da ml. 5 in posti di conduttore e addetto alle taglierine; reparto MT4 in posto di trasportatore).

In sede dibattimentale il Grieco aveva chiarito che i dati riportati nella relazione erano abbastanza approssimativi, perché fondati su un'osservazione durata pochi giorni e soggetta a numerose variabili, ma le misure tendevano verosimilmente a sottostimare il rischio, mai a sovrastimarli.

Inoltre si legge a chiare lettere nella consulenza come il limite di 100 fibre/anno per tutta la vita lavorativa (cd. dose-vita), indicato dal Comitato delle Norme d'Igiene della British Occupational Hygiene Society, si era già accumulato in molti lavoratori assunti nella società prima del 1966, in relazione alla quantità di fibre cui erano stati esposti fino ad allora. Successivamente al 1966 la velocità di accumulo della dose-vita era bensì gradatamente diminuita, ma anche per il personale che aveva iniziato la sua attività

presso la Fibronit tra il 1966 ed il 1970 era da temere *“un assorbimento significativo di particelle di asbesto che consiglia la massima prudenza per l’esposizione successiva. Esposizione che dovrebbe essere praticamente ridotta a zero per il numeroso personale riconosciuto affetto d’asbestosi e tutt’ora presente al lavoro”*.

Per tale ragione la consulenza sollecitava la Fibronit a proseguire l’opera di bonifica ambientale, attraverso una lunga serie di accorgimenti tecnici, *“al fine di ridurre ulteriormente l’esposizione e permettere la permanenza al lavoro anche di soggetti con precedente accumulo di amianto, che altrimenti dovrebbero essere definitivamente allontanati”*.

I consulenti ebbero inoltre cura di porre in risalto che gli impianti di aspirazione ancora in funzione nel 1974 solo in parte disponevano di abbattitori. Il rendimento degli impianti di abbattimento esistenti all’epoca non si poteva ritenere sufficiente dato che i fumi di uscita, specie nella miscela, erano addirittura visibili ad occhio nudo; onde per *“l’estrema pericolosità dell’amianto e specialmente della crocidolite”* poiché lo stabilimento era circondato da numerosi edifici di abitazione anche di 4 e 5 piani, era indispensabile dotare tutte le aspirazioni di impianti di abbattimento con resa molto elevata ed addirittura ridurre sino ad eliminare del tutto l’uso della crocidolite. Per il ricambio dell’aria uscivano ed entravano più di 100.000 m³ /h di aria; la maggior parte delle fibre veniva così trascinata all’esterno con il ricambio dell’aria con conseguente inquinamento dell’atmosfera. Detta situazione risultava, nonostante le migliorie già apportate, ancora drammatica e difatti la purificazione dell’aria aspirata dai reparti prima dell’immissione nell’atmosfera costituiva l’onere economico maggiore richiedente l’impegno di decine di milioni di lire; ma la purificazione dell’aria risultava necessaria per la salvaguardia della popolazione civile ed avrebbe dovuto essere realizzata già da tempo perché fosse giustificata la permanenza nel centro abitato di una attività, quale quella della Fibronit, inclusa nella I classe delle industrie insalubri, per l’azione cancerogena sull’uomo dell’asbesto.

Dal raffronto delle indicazioni fornite in ordine al ciclo produttivo dai tecnici di volta in volta incaricati, Grieco-Zurlo, Porreca e Cotecchia, emerge invero che fino al 1967

L'attività produttiva fu condotta senza alcuna modifica. A partire dal 1967 invece cominciano opere di bonifica. Esse peraltro non hanno introduzione immediata, come parrebbe dalle consulenze Grieco-Zurlo e Cotecchia, se, come evidenziato dal Porreca, alcune innovazioni avranno effettiva applicazione molto più tardi.

Di ciò si ha conferma dalle dichiarazioni della teste Musti – rese nell'ambito del procedimento madre ed in parte qua ribadite nel corso del dibattimento -, che effettuò sopralluoghi tra il 1967 e il 1974, e rilevò una situazione ancora in itinere, nella quale quelle innovazioni già acclamate come in uso dal 1967 non erano ancora del tutto sostitutive del vecchio ciclo produttivo.

La teste Musti, infatti, aveva eseguito degli accessi presso la Fibronit unitamente al prof. Ambrosi negli anni '71-'73, quale specializzanda presso l'Istituto di Medicina del Lavoro di Bari, per sottoporre i lavoratori a visite mediche periodiche. Furono invero proprio i lavoratori a pretendere, attraverso una protesta, che non fosse più l'ENPI ad occuparsi dei controlli, attesa la mancanza di sopralluoghi, la scarsità delle visite e la loro parzialità, bensì l'Istituto di Medicina del Lavoro.

I controlli vennero realizzati secondo la metodologia di studio tipica della medicina del lavoro, la quale prevede che, prima di svolgere qualsiasi indagine sulla salute dei lavoratori, si proceda ad un controllo sui tipi di esposizione lavorativa. Proprio nel corso dei controlli conoscitivi, necessari per evidenziare i punti critici, questi furono individuati unitamente al prof. Ambrosi in talune specifiche operazioni:

- nell'apertura dei sacchi, che avveniva <<senza aspirazione, senza mascherine, tagliando il sacco e svuotandolo a mano sul nastro trasportatore>>;
- nella collocazione degli stessi sui nastri trasportatori, che erano completamente scoperti, per cui una parte del materiale del nastro cadeva sulle pedane;
- nella miscelazione, in cui <<c'era questa molazza che m'impressionò, perché era la prima che vedevo, e sembrava come una specie di mulino per la farina, in realtà macinava cemento ed amianto insieme e faceva questa mescola ed era all'aperto lì molto grande>>;

- nel taglio dei tubi, che veniva effettuato a secco, con delle taglierine che provocavano molta polverosità;
- nella rifinitura delle vasche, che avveniva con gli operai che si sporgevano a testa in giù all'interno delle enormi vasche prodotte ed effettuavano la rifinitura, oltre alla pulitura, a secco, manualmente, respirando direttamente le fibre d'amianto che con queste operazioni si sollevavano.

Gli operai da lei visti al lavoro dalla Musti durante i sopralluoghi non erano dotati di alcuna mascherina e le mascherine - adottate negli anni successivi ai sopralluoghi - erano del tutto inadeguate a proteggere il lavoratore dall'inalazione delle polveri di amianto, sia per il materiale non isolante e filtrante (la carta) di cui erano costituite, sia per il sistema di adesione (erano tenute su con un elastico), che non impediva che i lembi inferiori della protezione si sollevassero, facendo penetrare la polvere. Infatti, secondo la prof. Musti, le mascherine idonee alla lavorazione dell'amianto sono costituite da fibre particolari e sono molto più dispendiose come costo d'acquisto e successivi costi di manutenzione. Tale valutazione d'inadeguatezza tecnica delle mascherine fornite dall'azienda veniva peraltro confermata, nella sua deposizione acquisita agli atti, dal prof. Cassano, igienista ambientale e con competenza specifica in materia.

Precisava la Musti che, nonostante al momento del sopralluogo non avesse visto i sacchi di iuta, le era stato riferito dai dipendenti, in sede di anamnesi, che in passato essi erano in uso e venivano recuperati. Ha invece visto i sacchi di plastica, realizzati come tessuto, con fibre intrecciate. Ha infine riferito, per averlo appreso in sede di anamnesi che *<<spesso le pulizie venivano fatte con il tubo di aria compressa e certe volte venivano fatti anche degli scherzi con l'aria compressa, cioè sollevandoli (sollevando la polvere da terra) verso un'altra persona, un altro operaio, sempre per scherzo>>*, ciò che peraltro evidenziava l'assoluta inconsapevolezza degli operai circa la pericolosità dell'amianto e la conduzione del tutto inadeguata di un'attività così rischiosa.

Delle 310 persone visitate, ne vennero trovate ammalate d'asbestosi ben 141.

Rilevanti sono altresì le dichiarazioni del prof. Cassano, professore associato di Medicina del Lavoro, specializzato in igiene industriale, che, su richiesta della Fibronit, in ragione di alcune migliorie apportate all'epoca dalla società agli impianti di lavoro, fu nel 1984 incaricato di effettuare un'indagine igienico-ambientale.

Il teste, la cui dichiarazione è di particolare rilievo, giacché permette di verificare le condizioni di lavoro decorsi ulteriori dieci anni dall'indagine di Grieco e Zurlo, ricorda di essersi recato sui luoghi di produzione per eseguire i rilievi e le fotografie e di avere ivi verificato:

- che i sacchi, confezionati in pallets (balle) e conferiti al reparto lavorazione amianto da un nastro trasportatore, venivano ricevuti da un lavoratore che li apriva con un coltello, vuotava il contenuto del sacco, quindi metteva l'amianto nella tramoggia e poi in un apposito foro situato al lato del sistema di aspirazione.

- solo i lavoratori addetti a lavorazioni a secco erano dotati di mascherina, peraltro non specifica per l'amianto;

- le pallets di amianto erano ricoperte da materiale sfuso bianco, che era costituito da fiocchi di amianto, il quale, quando erano movimentate le balle, si disperdeva nell'aria, per poi cadere in terra e disperdersi nell'ambiente. Lo specialista consigliò perciò all'azienda di dotare l'operatore di un sistema di aspirazione che lo proteggesse.

Dunque ancora nel 1984 vi erano delle situazioni di dispersione di amianto che confermano come sicuramente le opere di bonifica che si davano per acclerate nel 1967 non erano state affatto risolutive.

Ciò trova conforto nelle dichiarazioni del teste Boccini, addotto dalla difesa, che lavorò nello stabilimento barese come assistente del direttore dal febbraio 1973, in coincidenza con il periodo in cui furono avviate le cause di lavoro per il licenziamento di 150 dipendenti. Dalla fine del 1974 all'inizio del 1979, poi, divenne egli stesso direttore del predetto stabilimento.

Pervero il BOCCINI esaminato nel corso dei giudizi precedenti, aveva con chiarezza riferito che al suo arrivo nello stabilimento c'era polvere dappertutto, benché fossero già state avviate delle migliorie per la riduzione delle polveri; tali migliorie furono invero

ultimate dopo la sua partenza e furono realizzate in tre fasi e riguardarono essenzialmente l'attività relativa al taglio dei tubi e le modalità di aspirazione.

In ordine all'apertura dei sacchi, aveva poi dichiarato che, mentre prima l'apertura avveniva manualmente, senza aspirazione, nel periodo in cui egli dirigeva l'azienda il taglio al sacco, pur proseguendo manualmente, era però sotto aspirazione. Successivamente il processo fu automatizzato. Il nuovo impianto tuttavia, quando egli era andato via da Bari, nel 1979, non era ancora del tutto funzionante, in quanto *<<dava anche dei problemi, perché s'intasava, il sacco non lo rompeva bene, quindi poi c'erano problemi di produzione>>*- ciò comportava la deduzione che nel 1979 alcuni sacchi venivano ancora aperti a mano, in quanto funzionavano di fatto due modalità di apertura, quella vecchia modificata e quella nuova in fase di sostituzione-.

Sentito nel corso del presente dibattimento il teste rendeva dichiarazioni in parte discordanti ed imprecise e spesso dichiarava di non ricordare.

Tutti i testi che avevano visionato il ciclo di produzione della Fibronit negli anni in cui furono avviate le migliorie hanno perciò evidenziato che, al di là di quanto sostenuto dall'azienda, esse furono di lenta applicazione e spesso più apparenti che reali, tanto che, ancora nel 1984, l'apertura dei sacchi avveniva con un coltello, i lavoratori (peraltro non tutti) erano dotati di mascherine in carta, inidonee alla protezione dalle inalazioni dannose, le balle di amianto erano ricoperte da fiocchi liberi di materiale che si disperdevano nell'ambiente lavorativo e nell'atmosfera creando una situazione di inquinamento ambientale allarmante, tanto che la teste MUSTI dichiarava che erano state rinvenute fibre di amianto addirittura negli escrementi dei piccioni che sorvolavano la zona.

Passando all'esame dei casi di specie va rilevato quanto segue.

GRECO Giulia – p.p. n. 1636/07 RG Trib -.

Risulta dagli atti del dibattimento che la Sig. GRECO Giulia nata a Bari il 29.06.1937 decedeva l'11.08.01 presso la Casa Sollievo della Sofferenza di S. Giovanni Rotondo.

Dalla documentazione clinica in atti emerge che la Greco era stata già ricoverata presso il Policlinico S. Orsola di Bologna – Unità Operativa di Fisiopatologia Respiratoria a

causa di “versamento pleurico sinistro e mammellonature della pleura viscerale” (come da riscontro radiografico e tomografico). Sottoposta a toracentesi evacuativa, l’esame citologico del liquido pleurico e la ricerca dei markers tumorali suggerivano una diagnosi di mesotelioma maligno della pleura sinistra, stadiato con RMN.

In data 22.09.00 presso l’Unità di Chirurgia Toracica del medesimo Policlinico veniva sottoposta ad intervento di pleuro-pneumoectomia totale sinistra, pericardectomia subtotale, emiframmectomia sinistra con sostituzione di materiale protesico.

L’esame istologico prima estemporaneo, e successivamente definitivo, confermava la diagnosi di mesotelioma maligno epiteliomorfo della pleura.

In data 6.10.00 la GRECO veniva dimessa. Il 15.11.03 la medesima veniva sottoposta ad intervista da parte di un operatore del C.O.R. Puglia mentre era ricoverata presso il Reparto di Pneumologia dell’Ospedale S.Paolo di Bari.

Il 9.08.01 veniva nuovamente ricoverata presso la Divisione di Oncologia della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo per esiti di pleuro-pneumectomia totale sinistra con versamento pleurico ed insufficienza respiratoria, ed ivi il successivo 11.08.01, decedeva.

Agli atti del Registro Nazionale Mesoteliomi, C.O.R. Puglia, la GRECO risulta iscritta con numero di Cor 510 e con esposizione valutata e codificata secondo una classificazione per livello di certezza e modalità di esposizione con inquadramento ADM 5, ossia accertamento diagnostico massimo corrispondente all’esposizione di tipo ambientale.

Dalla raccolta dei dati e dalla dettagliata anamnesi condotta, il COR Puglia ha escluso una esposizione ad asbesto di tipo lavorativo in quanto la GRECO aveva svolto dal 1955 al 1960 l’attività di ragioniera presso un negozio di elettrodomestici di Bari e successivamente l’attività di casalinga fino al giorno del decesso.

Il COR Puglia ha escluso altresì un’esposizione domestica in quanto nessuno dei congiunti aveva mai svolto attività lavorativa con esposizione ad amianto, né risultava una esposizione ad asbesto dovuta alla presenza di manufatti di amianto nell’abitazione, né per l’uso in attività hobbistiche.

L'unica modalità di esposizione accertata è quindi di natura ambientale in quanto è emerso sia dall'anamnesi sia per tabulas, che la GRECO aveva abitato dal 1959 al 1962 in via Japigia 1° gruppo Palazzina W; dal 1967 al 1998 in una traversa di via Japigia 65/8 ed infine dal 1998 al 2001 in via Medaglie d'oro n. 11. Tutte le menzionate residenze sono prossime (mt. 250, mt. 455 e mt. 654 rispettivamente) all'area dello stabilimento FIBRONIT (ex SAPIC) che venne dismesso nel 1985 dopo circa un cinquantennio di operatività.

MALLARDI Cesare Maria Carmine – p.p. n. 2016/08 RG Trib –

Risulta dalla querela – acquisita agli atti ai sensi dell'art. 493 comma 3 cpp -proposta da LERARIO Giovanna, vedova MALLARDI, e dalla documentazione allegata che MALLARDI Cesare nato a Sammichele di Bari il 16.07.1944, aveva lavorato con mansioni di operaio (gr.D. matricola n. 0203) sin dal 16.04.62 alle dipendenze della soc. cementifera FIBRONIT nello stabilimento sito in Bari, via Caldarola sino al 1988, data del suo licenziamento, svolgendo diverse mansioni, quale addetto alla miscelazione del cemento amianto, tornitura dei tubi in cemento amianto, taglio degli stessi. Dal 1988 al 1995 era rimasto disoccupato.

Dall'anamnesi risulta che lo stesso non beveva alcolici ed era stato fumatore di circa 20 sigarette al giorno fino al 1993.

Nel 1981 aveva subito un ricovero presso la Divisione di Medicina del Lavoro di Cassano Murge dal quale veniva dimesso con diagnosi “ non asbestosi”.

Nel 1987 la Fibronit invia all'INAIL la denuncia di malattia professionale posto che il 5.05.87 al Mallardi veniva diagnosticata una “broncopatia da silicati”

Dal 1993 aveva subito crisi di angina.

Nel 1994 veniva ricoverato presso l'Unita coronarica e la divisione di Cardiologia dell'Istituto Maugeri di Cassano Murge, veniva dimesso con diagnosi di “angina mista in soggetto con coronaropatia ostruttiva ed ipertensione essenziale.

Nel 1994 veniva sottoposto ad intervento di rivascolarizzazione cardiaca presso la Casa di Cura “Villa Bianca” di Bari con applicazione di n. 3 by-pass.

Ancora nel 1994 si ricovera nuovamente presso la Divisione di Cardiologia di Cassano

Murge e nel luglio 1994 si ricovera presso la Divisione di Medicina del Lavoro di Cassano lamentando dispnea da sforzo e dallo steso veniva dimesso con diagnosi “ non rilevabili segni di asbestosi”.

Perdurando la dispnea e lamentando toracoalgie e tosse con espettorato nel gennaio 1995 si ricoverava presso la Divisione di Medicina del Lavoro del Policlinico di Bari dal quale veniva dimesso con diagnosi “alterazione della funzionalità respiratoria e lieve ispessimento pleurico compatibile con asbestosi in fase iniziale. Cardiopatia ipertensiva in soggetto sottoposto ad intervento di rivascolarizzazione coronarica”.

L’8.11.98 si ricoverava presso l’Ospedale S.Paolo di Bari a seguito di trasferimento dalla Fondazione Maugeri di Cassano Murge poiché riscontrato affetto da versamento pleurico sinistro. Viene dimesso il successivo 14.12.98 con diagnosi di mesotelioma pleurico dopo essere stato sottoposto a toracentesi.

Il 2.01.99 viene nuovamente ricoverato presso la Divisione di Pneumologia dell’Ospedale S. Paolo di Bari con diagnosi di “mesotelioma pleurico con versamento pleurico massivo recidivante”. Viene nuovamente sottoposto a toracentesi e dimesso il 16.01.99.

Il 5.06.99 si ricovera presso la Casa di Cura Mater Dei di Bari con dispnea ed edema imponente agli arti e versamento pleurico massivo bilaterale; viene sottoposto a toracentesi.

Il 14.07.99 il MALLARDI decedeva per “collasso cardiocircolatorio irreversibile in soggetto con versamento pleurico e stato cachettico da mesotelioma pleurico”.

L’INAIL riconosceva la malattia professionale e costituiva una rendita in favore dei superstiti con provvedimento del 14.09.99.

MAGGIO Francesco – p.p. n. 1011/08 RG Trib –

Risulta dagli atti ed in particolare dalla querela sporta da NOMICE Antonia, MAGGIO Grazia, MAGGIO Maria Rosaria ed allegati – acquisita agli atti ai sensi dell’art. 493 comma 3 cpp - che MAGGIO Francesco n. Bitonto l’11.02.1939 era stato impiegato presso la soc. Cemetifera FIBRONIT ex SAPIC, sin dal 9.05.1961 con la qualifica di operaio di prima categoria (matricola n. 226) e fino al 13.01.1980, quando aveva

rassegnato le proprie dimissioni per motivi profilattici.

Il MAGGIO era stato addetto in particolare alle mansioni specifiche di scarico, trasporto ed immagazzinamento dei sacchi di amianto e di cemento, nonché addetto al taglio dei sacchi ed alla preparazione della miscela dell'amianto e dell'impasto dell'amianto con il cemento.

Il MAGGIO non era mai stato fumatore.

Con la pratica INAIL n. 130 del 22.03.73 venne riconosciuto al MAGGIO premio assicurativo per aver contratto l'asbestosi così come accertato anche in sede giudiziale dal CTU nominato dal Pretore, a seguito del quale divenne titolare di pensione di invalidità.

Nell'agosto 2006 venne diagnosticato al MAGGIO "mesotelioma dismoplastico".

Il 23.09.06 MAGGIO Francesco decedeva per causa " mesotelioma pleurico in fase terminale, cirrosi epatica in soggetto con carcinoma prostatico

CIRROTOLA Francesco Paolo – p.p. n. 1012/08 RG Trib –

Risulta in atti ed in particolare dal referto trasmesso alla Procura della Repubblica di Bari dall'INAIL di Bari il 12.10.04 che CIRROTOLA Francesco Paolo n. Altamura il 4.08.1948 prestava la propria attività lavorativa presso la soc. Cementifera FIBRONT di Bari dal 1976 al 1987.

In data 12.03.03 presso l'ambulatorio per esposti ad amianto del Policlinico di Bari, veniva diagnosticata al CIRROTOLA "Asbestosi polmonare in fase iniziale ed ispessimenti pleurici bilaterali".

Il 12.10.04 l'INAIL accertava al predetto, a seguito della diagnosi di asbestosi, l'indebolimento permanente di un senso od organo.

La diagnosi di asbestosi polmonare veniva confermata in data 30.07.07 dall'U.O. di Medicina del Lavoro del Policlinico di Bari dove il CIRROTOLA si ricoverava in regime di day hospital.

CALDARULO Onofrio – p.p. n. 2341/07 RG Trib. –

Risulta dagli atti ed in particolare dalla querela sporta da CALDARULO Onofrio (successivamente deceduto in data 30.08.04) ed allegati – acquisita agli atti ai sensi

dell'art. 493 comma 3 cpp – che lo stesso nato a Bari l'1.10.1928 aveva lavorato dal 10.10.1942 fino al 29.09.1983 presso la soc. Cementifera FIBRONIT di Bari ex SAPIC; dal 1942 al 1973 aveva prestato servizio presso il cd. Reparto vecchio come addetto alle macchine per tubi a bicchiere; alla chiusura del reparto vecchio venne assegnato al Reparto nuovo come addetto alle macchine per la produzione dei tubi; era altresì addetto allo scarico delle buste, alla loro apertura e svuotamento nel mulino che macinava l'amianto; occasionalmente si occupava anche della pulizia interna dei silos, alti più di m. 5.

Dal 1976 il CALDARULO fu riconosciuto dall'INAIL affetto dalla malattia professionale asbestosi con inabilità del 21% successivamente aggravatasi sino al 1990 allorchè venne riconosciuta del 40%.

Con diagnosi istologica dell'U.O. di Anatomia Patologica I del Policlinico di Bari il 27.02.01 viene diagnosticato al CALDARULO “mesotelioma maligno epiteliomorfo della pleura”; viene quindi sottoposto chemioterapia presso l'Ospedale Di Venere di Bari Carbonara; Con certificato INAIL del 15.11.01 viene riconosciuta al predetto un'invalidità del 100%.

Il 30.08.04 CALDARULO Onofrio decede presso la Casa di Cura Mater Dei di Bari per gli esiti del mesotelioma pleurico.

.....

Sostiene la difesa dell'imputato che, avuto riguardo alle risultanze processuali, la morte di GRECO Giulia, MALLARDI Cesare, MAGGIO Francesco e CALDARULO Onofrio è da ascrivere alla malattia neoplastica, in relazione alla quale non sussisterebbe nesso di causalità con la condotta dello Stringa (cfr. memoria difensiva del 27.04.09, che richiama lo studio tecnico del prof. Chiappino, prodotto pure dalla difesa quale memoria ex art. 121 c.p.p. nonché la deposizione del prof Cassano all'udienza del 3.03.09), pur se con riferimento a MAGGIO, MALLARDI e CALDARULO, la malattia neoplastica fu preceduta dall'asbestosi polmonare. In particolare deduce la difesa che il mesotelioma pleurico, causa della morte dei predetti, non è causato da tutte le fibre inalate, ma soltanto da una quota ultrafine, capace di attraversare la barriera polmono-

pleurica e che costituisce il vero agente causale del mesotelioma. Nella valutazione medico legale del mesotelioma la rilevanza eziologica della quota ultrafine di fibra porta ad escludere ogni ipotesi di evitabilità della malattia almeno fino alla seconda metà degli anni '80. I materiali filtranti disponibili fino a quella data (impianti fissi di aspirazione e maschere protettive individuali) non erano in grado di trattenere le fibre ultrafini. Dunque, a dire della difesa, ove pure fossero stati adottati i presidi di prevenzione disponibili all'epoca, ciò non avrebbe consentito all'imputato di evitare l'insorgere della malattia e dunque l'evento morte. Sotto altro profilo deduce poi la difesa che il mesotelioma non è una patologia dose-correlata rispetto alle fibre di amianto e che per il suo insorgere è sufficiente una dose estremamente bassa, con la conseguenza che una volta inalate le fibre idonee a causare la patologia, l'ulteriore esposizione alle fibre di amianto non ha rilevanza eziologica. E pertanto, tenuto conto del periodo lavorativo - per MAGGIO, MALLARDI e CALDARULO- e abitativo per la GRECO, antecedente all'ingresso dell'imputato nella società Fibronit, periodo in cui peraltro maggiore era l'esposizione alle fibre di amianto, non essendo ancora intervenute le opere di bonifica (avviate dal 1967), considerato altresì che il mesotelioma era conclamato nel 2006 per Maggio, 1999 per Mallardi, nel 2001 per Caldarulo e nel 2000 per la GRECO, e tenuto conto infine del periodo di latenza della patologia, pari in media intorno ai 40 anni, sostiene la difesa che la patologia sarebbe insorta prima del 1969. La successiva esposizione alle fibre, eventualmente attribuibile allo Stringa, non avrebbe perciò alcuna rilevanza causale. Pertanto anche se il MAGGIO, MALLARDI e CALDARULO, fossero stati licenziati nel 1969, ciò non sarebbe servito a evitare l'evento morte.

Ove pure si volesse seguire la prospettazione difensiva e si dovesse pertanto ritenere causa della morte dei predetti la neoplasia, l'assunto difensivo non potrebbe condividersi. Innanzi tutto esso si fonda su un elemento non dimostrato: e cioè che le fibre responsabili del tumore siano state inalate in epoca antecedente a quella in cui lo Stringa diventò amministratore delegato, sol perché maggiore era all'epoca la quantità di fibre presenti, che equivale a ritenere accertato che il mesotelioma sia insorto in epoca

antecedente al 1969, salvo a rimanere latente fino a quando fu diagnosticato. Tale dato tuttavia non è affatto certo, nè si potrebbe risalire con certezza al momento di insorgenza latente della malattia, essendo il periodo di latenza incerto, come la stessa difesa riconosce. Il periodo di latenza, infatti, varia dai 20 ai 40 o addirittura 60 anni. E' dunque possibile che le fibre responsabili dell'insorgere della patologia siano state inalate in un periodo successivo al 1969, quando lo Stringa era già nella Fibronit.

Analoghe osservazioni valgono in relazione al rilievo che per l'insorgenza del tumore è sufficiente una dose bassa di fibre, posto che non è affatto dimostrato o dimostrabile che quella quota bassa sia stata inalata nel periodo antecedente al 1969. Come ha rilevato la S.C. nella sentenza 9.5.2003, che concerne un caso perfettamente omologo salvo che per le date di riferimento, limitare il periodo nel quale l'esposizione abbia avuto un rilievo causale rispetto all'insorgenza del tumore, sarebbe ragionevole solo ove si potesse affermare o che non vi è stata esposizione nel corso di un altro periodo lavorativo o che la fase di sviluppo autonomo del cancro era già iniziata prima della data di assunzione da parte dello Stringa della posizione rivestita all'interno della società (cioè al 1969). Cosa questa impossibile a stabilirsi sia nel nostro caso sia in quello omologo esaminato dalla Corte, giacché *“l'esposizione è proseguita per tutto il protrarsi del rapporto di lavoro, mentre la durata della latenza, peraltro sempre di difficile definibilità, in quanto dipendente da un complesso di fattori e variabile da caso a caso, appare compatibile con l'insorgenza successiva”* alla data in cui l'imputato cominciò a operare nella società.

D'altro canto la tesi secondo la quale la causa del mesotelioma deve rintracciarsi in una dose bassa di fibre, che, una volta inalate, renderebbe irrilevanti le successive inalazioni, non può condividersi.

In ordine alle cause della neoplasia diagnosticata almeno con riferimento a MAGGIO, MALLARDI e CALDARULO, va chiarito che se causa prima del decesso fu la neoplasia, deve altresì tenersi presente la storia clinica dei pazienti, giacché secondo una parte della letteratura scientifica l'asbestosi può evolvere in mesotelioma pleurico.

Infatti sostengono alcuni come l'esperienza clinica ha evidenziato che nella maggioranza dei casi di asbestosi, laddove il decesso non avviene per altri motivi di insufficienza respiratoria propria, dovuta a sclerosi dei polmoni, il mesotelioma è una delle eventualità che può conseguire all'asbestosi, e che ad esso subentra poi l'insufficienza respiratoria, che provoca morte. In relazione all'esposizione all'amianto, non è possibile allo stato rapportare il mesotelioma ad una dose minima, ossia ad un determinato periodo di esposizione all'amianto e che essa può essere provocata anche da una esposizione bassissima. Il mesotelioma è malattia prevalentemente asbesto-correlata, mentre non vi sono studi che la mettano in correlazione diretta con il tabagismo.

Certamente nella determinazione dell'evento hanno inciso la lunga esposizione dei predetti all'amianto e la circostanza che i medesimi fossero affetti da asbestosi, malattia che ha un'elevata incidenza per l'insorgere del mesotelioma.

Non va poi sottaciuto che l'esposizione all'amianto ha un effetto moltiplicatore del rischio.

Non è affatto indifferente per un soggetto affetto da mesotelioma latente la ulteriore esposizione alle inalazioni di fibre di amianto, giacché essa evidentemente riduce i tempi di latenza, così come non è indifferente la prolungata esposizione per un soggetto sano, perché essa funge da moltiplicatore del rischio.

Ha affermato la S.C., con la sentenza del 9.5.2003 già citata, che *“in caso di omicidio colposo consistito in un mesotelioma pleurico occorso a lavoratore esposto ad amianto anche in periodo antecedente alla data di assunzione dell'incarico da parte dei responsabili aziendali imputati, sussiste il nesso di causalità tra la condotta di costoro e la malattia, in quanto pur se per l'insorgenza del mesotelioma è sufficiente una dose bassa, la protratta esposizione all'inalazione di polveri di amianto influisce sullo sviluppo del tumore e in particolare sulla proliferazione cellulare e sulla latenza di una malattia già esistente o sull'insorgenza di una malattia non ancora esistente”*. D'altra parte ha pure sostenuto la Corte (Cass. 11.7.2002, Mascola + altri) che *“In caso di omicidio colposo consistito in un tumore polmonare o in un mesotelioma occorso a*

lavoratore esposto ad amianto, sussiste il nesso di causalità tra condotta del datore di lavoro e malattia, malgrado l'impossibilità di individuazione della soglia al di sotto della quale il rischio cancerogeno sarebbe eliminato, qualora un significativo abbattimento dell'esposizione avrebbe comunque agito positivamente sui tempi di latenza o di insorgenza delle malattie mortali", ed ha pure aggiunto che tale nesso sussiste anche quando il tumore sia occorso a lavoratore che abbia avuto l'abitudine del fumo di tabacco, giacché l'esposizione alle inalazioni di amianto ha quantomeno efficacia di concausa con effetto sinergico.

Con riferimento al mesotelioma della pleura, infatti, se da una parte la patologia è indice, pressoché esclusivo⁵, di pregressa esposizione all'inalazione di fibre di amianto, la diffusa utilizzazione negli anni '60 e '70 anche per lavori di piccola edilizia domestica di materiali composti, almeno in parte, dal minerale asbesto (principalmente l'Eternit, composto di cemento e amianto bianco o crisotilo, utilizzato frequentemente per la copertura di garage, ricoveri attrezzi etc.) e comunque l'utilizzazione di materiali contenenti asbesto per l'esecuzione di lavori casalinghi (ad esempio per la coibentazione di caldaie), non consente di collegare all'ambiente lavorativo (e ad eventuali violazioni di normativa attinente all'igiene sul lavoro) la malattia riscontrata in un soggetto di cui è ignota la storia professionale.

Con riferimento al carcinoma del polmone, l'esistenza di un fattore causale alternativo di portata (sotto il profilo della frequenza) ben maggiore rispetto all'inalazione di fibre di asbesto (ovvero il fumo da tabacco), fa ritenere totalmente mancanti i presupposti di cui all'art. 365 c.p. per l'ipotesi in cui la diagnosi non sia accompagnata da elementi conoscitivi in ordine alla storia professionale del paziente, da cui risulti la possibilità concreta di un'esposizione professionale di una certa importanza.

Si deve premettere che il problema riguarda maggiormente il mesotelioma del tumore del polmone. In relazione a quest'ultimo, infatti, è da tempo⁶ accettata l'idea che vi sia

⁵ Il riferimento a fattori causali alternativi, quali il minerale erionite e l'esposizione a radiazioni ionizzanti, parrebbe in più recenti studi ridimensionato.

⁶ Tra gli altri, Vainio H, Moffetta P, "Mechanism of the combined effect of asbestos and smoking in the etiology of lung cancer" Scandinavian Journal of work, environment and health, 1994; 20:235-242

un indubbio rapporto tra durata ed intensità della dose ed aumento del rischio⁷ di contrazione del male. Cosicché un rilevante periodo di esposizione, anche successivo ad un primo parimenti rilevante, non può (ma si troveranno sempre opinioni contrarie) essere escluso in fatto di rilevanza causale allorché la malattia sia stata poi effettivamente contratta.

Con riferimento al mesotelioma invece la sussistenza di un rapporto tra dose ed effetto (cioè una relazione di proporzione tra quantità della dose, in termini d'intensità o di durata, ed aumento del rischio di contrazione della malattia) è sempre stata più contestata e comunque ritenuta meno intensa che per il tumore del polmone e per l'asbestosi⁸.

Sull'argomento ha peraltro inciso la constatazione che il mesotelioma possa essere contratto anche da chi abbia subito un'esposizione relativamente breve o non particolarmente intensa⁹. Del resto, l'agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (I.A.R.C.), sulla base degli studi condotti sulla malattia, non ha mai potuto esprimersi in ordine all'esistenza di una soglia minima di esposizione al di sotto della quale non vi sia il rischio di contrazione della malattia¹⁰.

Ovvio che in una situazione del genere l'argomento è stato valorizzato da parte della difesa dell'impresa produttrice di amianto per affermare che non appare mai possibile escludere la possibilità che sia stata un'esposizione progressiva a determinare l'insorgenza

⁷ Sia chiaro che di seguito si farà riferimento al concetto di aumento del rischio nel campo epidemiologico, che in questo ambito nulla a che vedere con la valutazione in ordine alla relazione causale individuale tra esposizione del lavoratore e contrazione della malattia.

⁸ Sul punto i lavori più importanti (ma molto datati) sono quelli americani del prof. Selikoff, che esaminò la relazione dose-risposta nel mesotelioma su una corte di 17.800 coibentatori nel corso di 20 anni. Si veda Selikoff IJ e Hammond EC, Ann NY Acad. of Sci. 1979, 330:91; Selikoff IJ e Seidman H, Ann NY Acad. Of Sci. 1991, 643:1)

⁹ Nel registro mesoteliomi australiano si è riscontrato che il 3% dei malati aveva avuto un'esposizione professionale inferiore a tre mesi: Leigh J et al., Am J Ind Med 2002, 41:188.

¹⁰ Monografie Iarc sulla valutazione dei rischi cancerogeni per l'uomo, Roma, 1989. Ma in senso contrario lo studio di Ilgren EB e Browne K, Regul Toxicol Pharmacol 1991, 18:116, per i quali non sono stati riscontrati casi di mesotelioma in soggetti esposti a meno di 5 f/ml-anno

del male, sia stata essa professionale o familiare piuttosto che residenziale¹¹, o addirittura ambientale¹².

In realtà tuttavia, dati epidemiologici ormai piuttosto acquisiti¹³ dimostrano che il mesotelioma è una malattia essenzialmente professionale, ovvero che per la stragrande maggioranza dei casi viene riscontrata come direttamente o indirettamente collegata all'attività professionale. Il fatto che non sia definibile una soglia minima di esposizione al di sotto della quale il rischio di contrazione del male sia da escludere, non impedisce di ritenere che l'esposizione debba comunque avere una certa consistenza, compatibile, secondo evidenti dati epidemiologici, con una attività professionale o con esposizioni significative (anche se brevi).

Quanto all'obiezione della difesa dell'imputato consistente nella rappresentazione della circostanza che il mesotelioma ha un tempo di latenza medio molto lungo¹⁴, e non è possibile sapere quando, dall'inizio dell'esposizione fino alla manifestazione clinica della malattia, il processo di cancerogenesi diventa irreversibile, ovvero quando le prime cellule si "ammalano" ed iniziano a proliferare.

Si sa con certezza che il processo di proliferazione è molto lento, tanto da poter ipotizzare che la trasformazione neoplastica della malattia si possa verificare per lo più

¹¹ Cioè quella di coloro che abitano vicino ad un luogo ove si trova un'ampia dispersione di fibre, come una miniera di amianto o un'impresa che ha l'amianto come componente del prodotto finito (ad es. l'eternit) o come elemento di ausilio alle lavorazioni (per la coibentazione)

¹² Ovvero determinata dalla componente di fondo presente nell'aria. ¹² Sul punto i lavori più importanti (ma molto datati) sono quelli americani del prof. Selikoff, che esaminò la relazione dose-risposta nel mesotelioma su una corte di 17.800 coibentatori nel corso di 20 anni. Si veda Selikoff IJ e Hammond EC, Ann NY Acad. of Sci. 1979, 330:91; Selikoff IJ e Seidman H, Ann NY Acad. Of Sci. 1991, 643:1)

¹² Nel registro mesoteliomi australiano si è riscontrato che il 3% dei malati aveva avuto un'esposizione professionale inferiore a tre mesi: Leigh J et al., Am J Ind Med 2002, 41:188.

¹² Monografie Iarc sulla valutazione dei rischi cancerogeni per l'uomo, Roma, 1989. Ma in senso contrario lo studio di Ilgren EB e Browne K, Regul Toxicol Pharmacol 1991, 18:116, per i quali non sono stati riscontrati casi di mesotelioma in soggetti esposti a meno di 5 f/ml-anno

¹² Cioè quella di coloro che abitano vicino ad un luogo ove si trova un'ampia dispersione di fibre, come una miniera di amianto o un'impresa che ha l'amianto come componente del prodotto finito (ad es. l'eternit) o come elemento di ausilio alle lavorazioni (per la coibentazione)

¹³ Silvestri S e Benvenuti A, "Tipologia di esposizione all'amianto e casistica dell'archivio toscano dei mesoteliomi maligni: prime indicazioni sull'efficacia delle misure di prevenzione attuate dagli anni settanta", Epid e Prev, Lug-Ago 2007, suppl. 1, pag. 75.

¹⁴ Circa 35-40 anni con picchi fino a 55-60

nei primi 10 o 15 anni dalla prima esposizione¹⁵, e che il rimanente periodo sia coperto dalla lenta proliferazione delle cellule fino alla percepibilità clinica del male.

In un quadro di questo tipo è possibile che sia riconosciuta la rilevanza di tutte le esposizioni che hanno presumibilmente preceduto (e quindi determinato) la trasformazione irreversibile della neoplasia, ed allo stesso tempo escludere la rilevanza di quelle che l'hanno seguita.

La prospettiva appena descritta, consistente nella possibilità di valorizzare, ai fini dell'insorgenza della malattia, solo il primo periodo di tempo di esposizione, anche se consente di fare delle valutazioni ben diverse di quella (basata sulla inesistenza di una "dose grilletto") che ritiene rilevante solo la prima ed anche poco consistente dose di fibre, impedisce di ipotizzare una responsabilità in relazione alla insorgenza della malattia in relazione ai lavoratori che abbiano già subito una apprezzabile esposizione presso altro datore di lavoro.

Come sappiamo, tuttavia, sotto il profilo medico legale, l'evento morte o lesioni personali, non rileva solamente nell'*an* ma anche nel *quando*.

Da tempo in giurisprudenza si è affermata l'idea che cagionare l'evento morte non significhi solo determinare l'an del fatto, ma anche, in alternativa, incidere sul momento della sua verifica¹⁶.

In tal modo l'evento del reato di cui all'art. 589 c.p. non è la morte, ma la morte "hic et nunc".

Con la conseguenza che l'aver anticipato l'evento morte integra la fattispecie.

In tal modo diventa ipotizzabile la responsabilità penale sia allorché le condotte contestate si possano ragionevolmente collocare prima della trasformazione neoplastica del male (avendo quindi concorso a darvi causa), sia quando, pur collocandosi (in via ipotetica, non essendo possibile saperlo) successivamente al momento in cui il tumore è

¹⁵ In tal senso anche il consulente del PM Pietro Comba nel procedimento penale 300687/05 rg nei confronti dei dirigenti della Fincantieri di Porto Marghera

¹⁶ In relazione all'applicazione di questo concetto, "nato" nell'ambito dei procedimenti in tema di responsabilità professionale nei confronti di malati terminali, si veda, per l'applicazione in tema di malattie professionali, Cass. Sez. IV 11/7/2002, Macola e da ultimo Cass. Sez. IV 1/2/2008, Orlando

nato ed ha iniziato a diffondersi, hanno contribuito con la loro azione ad indebolire le difese naturali del corpo o comunque a stimolare la proliferazione delle cellule malate, in tal modo riducendo il periodo di latenza della malattia e con esso l'aspettativa di vita della persona offesa.

Gli studi del Prof. Bianchi¹⁷ avevano già dato delle indicazioni importanti sulla relazione tra dose (che è cosa diversa dalla durata) e latenza.

Lo stesso dato risulta dall'analisi svolta sui dati presenti nel Registro Mesoteliomi Toscano¹⁸.

Ma un'importante novità in questo ambito è rappresentata dagli studi condotti recentemente sulla corte di lavoratori Eternit di Casale Monferrato¹⁹.

La novità di questi lavori è consistita nella possibilità di poter valutare il rischio di contrazione della malattia e la durata del periodo di latenza su uno specchio temporale di circa 50 anni.

I dati raccolti dimostrano in modo abbastanza evidente non solo una relazione (direttamente proporzionale) tra durata dell'esposizione e rischio di contrazione della malattia, ma (ciò che più interessa) tra durata dell'esposizione (in termini inversamente proporzionali) e lunghezza del periodo di latenza.

Siffatti dati epidemiologici trovano secondo gli studiosi una coerente giustificazione.

L'affermazione per cui l'amianto incide nell'iniziazione (tramite la formazione di radicali liberi, molecole fortemente reattive che possono alterare le strutture cellulari e danneggiare il DNA) che sulla promozione del male (stimolando la produzione di chitochine infiammatorie che a loro volta stimolano la proliferazione delle cellule "iniziate") consente di dare una spiegazione ai dati che confermano il rapporto tra durata di esposizione e diminuzione del tempo di latenza.

¹⁷ Bianchi C et al., Eur J Cancer Prev 1997, 6:162, i cui studi dimostravano che nei lavoratori dei cantieri di Trieste e Monfalcone il periodo medio di latenza cresceva al diminuire dell'intensità di esposizione presumibile in base alla storia lavorativa.

¹⁸ Sempre Silvestri S e Benvenuti A, "Tipologia di esposizione all'amianto e casistica dell'archivio toscano dei mesoteliomi maligni: prime indicazioni sull'efficacia delle misure di prevenzione attuate dagli anni settanta", Epid e Prev, Lug-Ago 2007, suppl. 1, pag. 75.

Si tenga poi conto del fatto che le “fibre fresche” (ovvero le nuove fibre assorbite dall’organismo quotidianamente e non quelle che, già all’interno dei tessuti, l’organismo non riesce ad espellere), in quanto non rivestite di materiale proteico²⁰ sarebbero maggiormente capaci di creare radicali liberi.

I recenti studi di Casale Monferrato dimostrano che il livello del rischio cresce fino ai 50 anni dall’inizio dell’esposizione.²¹

Dal Registro Nazionale Mesoteliomi, peraltro, si evince che dopo la messa al bando dell’amianto²² i periodi di latenza di coloro che si sono ammalati si sono allungati²³.

Ciò è indice della rilevante capacità di riassorbimento delle fibre da parte dell’organismo.

Il dato conferma ulteriormente che l’interruzione dell’esposizione incide senza dubbio, quantomeno sull’aumento del tempo di latenza.

Il rapporto causale, sia nella causalità commissiva che in quella omissiva, va perciò riferito non solo al verificarsi dell’evento prodottosi, ma anche in relazione alla natura e ai tempi dell’offesa, nel senso che dovrà riconoscersi il rapporto in questione non solo nei casi in cui sia provato che l’intervento doveroso o messo (o quello corretto in luogo di quello compiuto nella causalità commissiva) avrebbe evitato il prodursi dell’evento in concreto verificatosi, o ne avrebbe cagionato uno di intensità lesiva inferiore, ma altresì nei casi in cui sia provato che l’evento si sarebbe verificato in tempi significativamente (non minuti od ore) più lontani, ovvero ancora quando alla condotta colposa omissiva o commissiva sia ricollegabile un’accelerazione dei tempi di latenza di una malattia provocata da altra causa (o che non sia possibile ricollegare eziologicamente alla condotta in questione) (Cass. 11.7.2002).

¹⁹ Magnani C et al, *Occup Environ Mod* 2008, 65:164 e Barone-Adesi, et al., *International Journal of Cancer*, 18/2/2008

²⁰ Sul punto Ghio AJ et al. *J Toxicol Environ Health*, 1997, 50:125

²¹ Cioè il gruppo di lavoratori che mediamente erano stati esposti per venti anni avevano contratto il male in numero minore rispetto a quelli che erano stati esposti per 40 o 50 anni. Così come, tra i soggetti malati, coloro che erano stati esposti per venti anni hanno registrato un tempo di latenza più lungo rispetto a chi era stato esposto per 40 o 50 anni.

²² Dapprima con il D. Leg.vo 277/1991, poi con la legge 257/1992

²³ Sul punto si devono richiamare gli studi di S Silvestri sul registro mesoteliomi Toscana già sopra citati

Pertanto, pur non essendo stato accertato se all'epoca dell'assunzione delle funzioni di amministratore da parte dell'imputato la patologia fosse già insorta o no, è certo però che l'esposizione all'inalazione delle massicce dosi di polveri di amianto ha avuto effetto patogenetico o sulla latenza di una malattia già esistente o sull'insorgenza di una non ancora sorta.

E non può avere rilievo il fatto che non sia stato possibile accertare con precisione tale meccanismo (riduzione della latenza o accelerazione dell'insorgenza), atteso che il nesso di condizionamento deve ritenersi provato non solo quando (caso assai improbabile) venga accertata compiutamente la concatenazione causale che ha dato luogo all'evento, ma, altresì, in tutti quei casi nei quali, pur non essendo compiutamente descritto o accertato il complessivo succedersi di tale meccanismo, l'evento sia comunque riconducibile alla condotta colposa dell'agente, purché sia possibile escludere l'efficienza causale di diversi meccanismi eziologici, che nella specie non sono stati individuati.

L'eccezione difensiva inerente all'asserita insufficienza delle misure all'epoca previste, sotto il profilo dell'evitabilità degli eventi dannosi in concreto verificatisi, non pone in discussione l'esistenza della violazione in particolare dell'art. 21 d.p.r. 19 marzo 1956 n. 303 (norme generali per l'igiene del lavoro), concernente l'obbligo, per il datore di lavoro, di adottare i provvedimenti atti ad impedire o ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri nell'ambiente di lavoro, e degli artt. 377 e 387 d.p.r. 27 aprile 1955 n. 547 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), concernenti i mezzi personali di protezione e la protezione contro le inalazioni pericolose di polveri, ma pone il problema dell'idoneità della condotta omessa ad evitare l'evento, tenuto conto che, in tempi successivi alla condotta contestata, quelle norme di cautela sono state ritenute insufficienti dallo stesso legislatore, che è infine giunto, con soluzione radicale, a vietare l'uso dell'amianto.

E tuttavia deve ritenersi che la morte di GRECO, MALLARDI, CALDARULO, MAGGIO e la malattia riportata dal CIRROTTOLA – quest'ultimo è affetto da asbestosi -erano evitabili, nel senso che, se anche destinata a verificarsi con certezza (in

considerazione dell'esposizione a rischio nell'intera vita lavorativa), con l'adozione delle cautele invece omesse, l'allungamento dei tempi di latenza o di insorgenza l'avrebbero provocata in tempi diversi e significativamente successivi.

Dunque, conformemente a quanto ritenuto dalla S.C., la circostanza che, in tema di protezione contro le inalazioni di fibre di amianto siano state adottate solo successivamente misure normative di maggior rigore ed efficacia, non esclude l'idoneità di quelle di natura più generica o di minor efficacia, esistenti in passato e tuttora vigenti, a svolgere una reale azione preventiva, quanto meno sotto il profilo, già esaminato, attinente ai tempi della latenza o dell'insorgenza della malattia (cfr. Cass. 9.5.2003).

Difatti la Corte ha evidenziato che l'inalazione da amianto era ritenuta lesiva per la salute già con il r.d. n. 442/1909, in tema di lavori insalubri per donne e fanciulli e la malattia da inalazione da amianto, l'asbestosi (conosciuta già dal '900 e inserita tra le malattie professionali dalla l. n. 455/1943) è ritenuta conseguenza diretta, potenzialmente mortale, e comunque sicuramente produttrice di una significativa abbreviazione della vita, se non altro per le patologie respiratorie e cardiocircolatorie ad esse correlate.

La circostanza che solo in epoca recente e cioè con la l. n. 257/1992 sia stato vietato in assoluto l'uso dell'amianto non produce alcuna influenza, in quanto prevale la normativa generale di cui all'art. 2087 c.c., che impone all'imprenditore di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Di tale obbligo peraltro la società era nella specie ben consapevole se, a partire dal 1967, anche a seguito dell'entrata in vigore dei decreti n. 303/1956 e 547/1957 (nei quali le polveri sono considerate nocive ed è richiesta come misura preventiva l'aspirazione e la lavorazione in umido anziché a secco), venne avviata l'opera di bonifica.

In tal senso si è già espressa Cass. 11.7.2002, affermando che sussiste il nesso di causalità tra condotta del datore di lavoro e malattia connessa all'esposizione all'amianto, non solo quando sia stato dimostrato che l'intervento doveroso omesso

avrebbe evitato il prodursi dell'evento in concreto verificatosi, o ne avrebbe cagionato uno inferiore, ma anche quando l'evento si sarebbe verificato in tempi significativamente più lontani, ovvero quando alla condotta omissiva sia ricollegabile una accelerazione dei tempi di latenza di una malattia.

Sotto questo profilo perciò deve ritenersi che l'omissione delle cautele già esistenti nel periodo in cui i lavoratori prestarono la propria attività presso la Fibronit, ovvero l'omesso allontanamento dello stesso dal ciclo produttivo, hanno una loro rilevanza sotto il profilo della evitabilità dell'evento, ove l'esame della questione non sia ridotto ai semplicistici termini proposti al riguardo dalla difesa.

Per completezza va altresì evidenziato che l'evento era prevedibile, giacché era già noto sin dagli anni '60 che vi era stretta correlazione tra l'esposizione all'amianto ed i tumori. Se ne ha conferma, pur prescindendo dalla letteratura scientifica, ove si consideri che sui sacchi di plastica provenienti dall'estero era scritto *“Attenzione contiene fibre di asbesto, evitare di creare polvere, respirare polvere di asbesto può provocare cancro e altre malattie letali, fumare molto aumenta il rischio di cancro ai polmoni”*.

Peraltro nella consulenza Grieco–Zurlo si legge: *“Tuttavia non può essere sottaciuto il fatto che i lavoratori precedentemente sottoposti ad una cospicua inalazione di fibre di amianto o già portatori di una asbestosi radiologicamente evidente, sono predisposti ad ammalare di cancro polmonare (neoplasie bronchiali, mesotelioma) con una probabilità che secondo gli studiosi è di circa 13-15 volte maggiore rispetto ai soggetti normali”*.

I lavoratori MAGGIO, MALLARDI, CALDARULO e CIRROTTOLA sono stati fatti comunque oggetto di una diagnosi di asbestosi che nei primi tre si apprezza altresì quantomeno come concausa della morte.

L'asbestosi come evidenziato nelle relazioni di consulenza dei proff. Ambrosi, Dell'Erba e Gagliano Candela, e come comunque emerge da tutta la letteratura scientifica, è *“una pneumoconiosi dovuta all'inalazione prolungata di fibre del minerale amianto, caratterizzata da una fibrosi polmonare progressiva di tipo*

interstiziale”.

In ordine alla sua patogenesi, ha rilevato il prof Ambrosi, consulente dell'accusa, concordemente con il consulente medico della difesa prof. Dell'Erba, che *“Tutte le numerose varietà dell'amianto, seppure con varia graduazione di patogenicità (il più pericoloso è il c.d. amianto blu, denominato crocidolite), possono determinare, se inalate, la fibrosi polmonare. La gravità della fibrosi, intesa come presenza di segni e sintomi clinici, di alterazioni radiografiche, di alterazione della funzione polmonare e di morti per asbestosi è direttamente proporzionale all'esposizione cumulativa all'asbesto. Nell'asbestosi polmonare vi è quindi una relazione dose-risposta, correlata con l'entità della dose totale di fibre deposte nel polmone”.*

I consulenti hanno poi evidenziato che la malattia ha un'evoluzione lenta e non è reversibile; che dopo un iniziale periodo di latenza, che può andare, in relazione alle condizioni individuali e a quelle oggettive di continuità nell'inalazione di fibre d'amianto, da un minimo di 4-5 anni ad un massimo di quindici anni, la malattia si manifesta attraverso un deficit ventilatorio di tipo prevalentemente restrittivo, ed è diagnosticabile solo attraverso l'esame radiografico. Tale deficit poi aumenta nel tempo in ragione delle progressive fibrosi da incapsulamento di fibre d'amianto, le quali infatti determinano un aumento della resistenza polmonare e, indirettamente, un maggiore impegno cardiaco. Spesso perciò il paziente muore per insufficienza cardiaca.

Rammentando quanto già evidenziato, e cioè che nello stabilimento Fibronit di Bari si eseguiva la produzione di manufatti in cemento-amianto e che MAGGIO, MALLARDI, CALDARULO e CIRROTTOLA hanno lavorato presso lo stabilimento sino alla sua dismissione può con certezza affermarsi che: la patologia fu contratta dagli stessi per effetto dell'attività lavorativa alle dipendenze della società Sapic-Fibronit (non essendo peraltro l'esposizione ad amianto dovuta ad altre ragioni) in un periodo immediatamente anteriore o immediatamente successivo al 1970 e che in ogni caso essa si è successivamente e gradualmente aggravata in ragione della continuata esposizione alle fibre di amianto, benché nelle more fossero intervenute talune bonifiche del ciclo

produttivo (peraltro non risolutive), che avevano ridotto l'entità delle inalazioni entro i limiti di tollerabilità.

Tale miglioramento del ciclo di produzione tuttavia non poteva avere rilevanza sotto il profilo dell'aggravamento progressivo delle condizioni dei lavoratori FIBRONIT, atteso che, come già evidenziato dai consulenti Grieco e Zurlo, i limiti di tollerabilità massima indicati erano riferibili ai soggetti sani e non a quelli già esposti da molti anni ovvero, a maggior ragione, per i soggetti già affetti da asbestosi, in relazione ai quali l'esposizione andava ridotta a zero, con il proseguimento dell'opera di bonifica - che, come si è visto dall'esame dei testi, non era ancora compiuta nel 1984 - ovvero doveva essere definitivamente disposto l'allontanamento dall'azienda.

Tale valutazione è espressa altresì dal consulente dell'accusa Ambrosi e dalla teste qualificata Musti ed in modo implicito anche dal consulente Dell'Erba. Tutti concordano nell'affermare che i limiti massimi tollerabili (c.d. MAC) oltre a subire continue revisioni e riduzioni nel tempo, sono limiti non applicabili ai lavoratori che hanno già in corso un processo flogistico polmonare di tipo asbestosico, per i quali l'assunzione di qualunque ulteriore fibra determina un aggravamento della malattia ed un suo più veloce decorso verso l'*exitus* fatale.

In particolare il prof. Ambrosi nella sua consulenza ha affermato che, tenendo presente che *“l'asbestosi polmonare è l'effetto di un'esposizione cumulativa nel senso che esiste una relazione dose-risposta: più elevata è l'inalazione di fibre d'amianto più rapida è l'insorgenza del danno anatomico e clinico ed è evidente che persistendo l'esposizione sempre nuove sedi di fibrosi asbestosica si vengono a realizzare in ambiti polmonari ancora indenni o in ambiti polmonari già interessati dalla fibrosi che in questi casi viene a rendersi più serrata e quindi più grave”*. Tale concetto è stato ribadito a dibattimento quando il teste ha sottolineato come sia inconcepibile in tema di medicina preventiva che un lavoratore riconosciuto affetto da asbestosi continui ad essere esposto: *“La persistenza al lavoro aggrava la situazione questo è certo, è sicuro, ma non posso dirle se però tra 3 anni, 4 anni o 5 anni. La persistenza al lavoro è certamente un fenomeno di aggravamento”*.

Analogamente la teste Musti ha evidenziato che è vero che l'asbestosi come la silicosi è patologia non reversibile, ma è altrettanto vero che *“la patologia di amianto è una patologia dose-correlata ... quindi più amianto si inala più questa patologia evolve, infatti una delle misure è quella dell'allontanamento dal lavoro o dell'allontanamento dalla lavorazione che espone”*.

Anche il consulente dott. Dell'Erba ha ammesso l'esistenza di un rapporto di diretta proporzionalità fra inalazione di fibre di asbesto ed aggravamento della patologia correlata ed ha dichiarato che la malattia ha una sua storia naturale che comunque porta alla morte, anche se poi, *“se io ho l'asbestosi, assumere altri corpuscoli da asbesto o fumare non mi fa bene”*. Affermazione quest'ultima in più occasioni ripetuta dal consulente, che però ha evidenziato di basarla essenzialmente sul buon senso e sull'esperienza medica, in assenza di una certezza scientifica al riguardo.

Nonostante la patologia diagnosticatagli, tutti i lavoratori menzionati continuarono invece ad essere alle dipendenze dalla Fibronit, cioè non furono allontanati, e continuarono ad essere impegnato nelle medesime mansioni con la medesima esposizione alla inalazione delle fibre di amianto, per quanto consta dagli atti.

Gli elementi fin qui esaminati fanno ragionevolmente ritenere altamente credibile che la condotta omissiva tenuta dal datore di lavoro (omissione di cautele, omissione d'informazione, omissione di adeguato controllo sanitario, omesso allontanamento dal luogo di lavoro) abbia avuto efficacia condizionante sull'accelerazione dello sviluppo della malattia, sfociata poi in mesotelioma ed infine in arresto cardiaco, ponendosi in tal modo in rapporto causale con l'evento.

Il rapporto causale, sia nella causalità commissiva che in quella omissiva, va riferito *“non solo al verificarsi dell' evento prodottosi, ma (posto n.d.r.) anche in relazione alla natura ed ai tempi dell'offesa, nel senso che dovrà riconoscersi il rapporto in questione non solo nei casi in cui sia provato che l'intervento doveroso omesso (o quello corretto commesso in luogo della causalità omissiva) avrebbe evitato il prodursi dell'evento in concreto verificatosi, o ne avrebbe cagionato uno d'intensità lesiva inferiore, ma altresì nei casi in cui sia provato che l'evento si sarebbe verificato in tempi significativamente*

(non minuti od ore) più lontani” (cfr. in tal senso la giurisprudenza della S.C. richiamata con riferimento alla sussistenza del rapporto di causalità già esaminato con riferimento al mesotelioma).

Sulla controversa tematica del criterio di determinazione e di apprezzamento del valore probabilistico della spiegazione causale, inteso come verificabilità processuale della stessa, sono intervenute, con particolare riferimento ai reati omissivi impropri, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. c.d. sentenza Franzese). Nel ribadire la perdurante validità della teoria condizionalistica (temperata con riferimento alla teoria della “causalità umana”, quanto alle serie causali sopravvenute, autonome e indipendenti di cui all’art. 41, co. 2, c.p.) e la necessità di procedere al giudizio controfattuale, al fine di verificare se, eliminata mentalmente la condotta presa in considerazione (o, nel reato omissivo improprio, ipotizzandosi come realizzata la condotta doverosa impeditiva dell’evento), l’evento si sarebbe ugualmente verificato, ovvero si sarebbe verificato con significativo ritardo, la Corte ha individuato la soluzione del problema dell’accertamento processuale dell’esistenza del nesso di condizionamento nel reato omissivo improprio nel canone della “certezza processuale”. Utilizzando criteri non dissimili dalla sequenza del ragionamento di tipo induttivo dettato in tema di prova indiziaria dall’art. 192, co. 2 c.p.p., che esclude l’inferenza di decorsi alternativi per affermare che una condotta è stata condizione necessaria dell’evento, la Corte ha affermato, con riferimento alla scienza medica, ma con argomentazioni di carattere generale, che la certezza processuale può derivare anche dall’esistenza di coefficienti probabilistici medio-bassi di probabilità c.d. frequentista quando, corroborati da positivo riscontro probatorio circa la sicura non incidenza nel caso specifico di cause alternative, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del rapporto di causalità. Secondo la sentenza citata, infatti, *“non è sostenibile che si elevino a schemi di spiegazione del condizionamento necessario solo le leggi scientifiche universali e quelle statistiche che esprimano un coefficiente probabilistico prossimo a 100, cioè alla certezza, quanto all’efficacia impeditiva della prestazione doverosa e omessa rispetto al singolo evento”*.

D'altro canto livelli elevati di probabilità statistica, o addirittura schemi interpretativi dedotti da leggi universali, richiedono sempre la verifica concreta che conduca a ritenere irrilevanti spiegazioni diverse. E pertanto non è consentito *“dedurre automaticamente e proporzionalmente dal coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge la conferma dell'ipotesi sull'esistenza del rapporto di causalità”*

Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che, alla luce della documentazione medica in atti, deve escludersi che l'evoluzione della malattia dei lavoratori per i quali è causa avesse raggiunto all'epoca in cui l'imputato Stringa è diventato amministratore della Fibronit (1969) una soglia tale da non subire più l'influenza delle successive esposizioni. Infatti non va sottaciuto il rapporto esponenziale tra dose di amianto assunta e risposta asbestosica, sicchè, aumentando la dose di fibre, non solo è maggiore l'incidenza della malattia fibrotica che deriva dall'esposizione, ma è altresì minore la durata della latenza ovvero della malattia manifesta, con conseguente anticipazione della morte. Il meccanismo di aggravamento infatti si determina in concreto attraverso la realizzazione di sempre nuove sedi di fibrosi asbestosica in ambiti polmonari ancora indenni o in ambiti polmonari già interessati dalla fibrosi, rendendola più grave e determinando conseguenze dirette respiratorie ed indirette cardiache.

Se si considera che i consulenti hanno pure affermato che, ove i lavoratori già ammalati fossero stati allontanati dal luogo di lavoro, ovvero avessero continuato l'attività in ambiente reso salubre, attraverso l'ulteriore modifica dell'impianto produttivo e la predisposizione di strumenti di protezione personale adeguati, la malattia, pur proseguendo il proprio decorso, non avrebbe subito l'influenza esponenziale derivante dall'assunzione di nuove dosi d'amianto, deve ritenersi dotato di elevata credibilità razionale, in assenza di cause alternative, un giudizio positivo sull'esistenza del nesso di causalità.

Se per i principi enunciati dalla S.C. non è necessaria alla stregua delle leggi di copertura la certezza assoluta che l'ulteriore esposizione all'amianto, determinata dalle condotte omissive, abbia accelerato lo sviluppo della malattia e la conseguente morte, certezza assoluta che allo stato attuale della scienza non è raggiungibile (cfr.

deposizione Ambrosi) e se, peraltro, le premesse in fatto sinora considerate consentono di ritenere altamente credibile che le condotte omissive tenute siano state *conditio sine qua non* dell'evento lesivo, dovendosi peraltro escludere la concorrenza di cause alternative esclusive della morte, non può che ritenersi raggiunta nel caso di specie la certezza processuale dell'esistenza del nesso eziologico fra condotte omissive-aggravamento della malattia-mesotelioma-evento morte.

Sostiene altresì la difesa – e ciò vale anche con riferimento al CIRROTTOLA - che l'imputato non può ritenersi destinatario della normativa antinfortunistica e quindi di quella penale contestata, giacché la sua posizione di garanzia all'interno dell'azienda era solo apparente e non reale. Il teste Boccini ha infatti riferito che la Fibronit era una struttura complessa, caratterizzata dall'esistenza di tre strutture periferiche, Bari, Carrara e Broni, e che la sede centrale era situata a Casale Monferrato. La sede di Bari era a lui affidata e di essa si occupavano anche l'ing. Cuniolo, che era il Vice-Presidente, l'ing. Cardinale, quale Direttore Generale, e l'ing. Magnani, quale Responsabile Tecnico. La manutenzione ordinaria era svolta da alcuni periti che operavano in officina a Bari, e, per le modifiche più complesse, ci si rivolgeva allo staff tecnico diretto dall'ing. Magnani. Le decisioni relative agli investimenti venivano prese nella sede di Casale Monferrato ovvero dall'ing. Cuniolo. Ed era sempre il Cuniolo ad occuparsi delle decisioni relative al personale unitamente all'ing. Cardinale ed all'ufficio personale.

L'imputato Dino Stringa, amministratore delegato ed azionista di minoranza, si occupava invece dello stabilimento di Broni e mai il Boccini lo aveva interpellato per questioni o decisioni relative allo stabilimento di Bari.

Analoghe dichiarazioni ha reso il coimputato Cuniolo (poi deceduto), che ha escluso ogni ingerenza dello Stringa sullo stabilimento barese: egli era bensì amministratore delegato, ma di fatto lavorava a Broni e seguiva i problemi di quello stabilimento.

Deduce dunque la difesa, sulla base di alcune decisioni della S.C. (Cass. sez. IV 22.9.1988 n. 9417; Cass. sez. IV 22.11.91 n. 11934), che la responsabilità penale deve essere legata piuttosto che al dato meramente formale (legale rappresentanza dell'ente)

al dato sostanziale e funzionale, che tiene conto delle mansioni effettivamente svolte, sia per incarico ricevuto sia per propria iniziativa, e della organizzazione dell'impresa, della struttura degli impianti e della ripartizione concreta dei compiti.

La prospettazione difensiva non può essere condivisa.

Anche ammesso infatti che lo Stringa non si fosse mai realmente occupato dello stabilimento di Bari, in cui, secondo il Boccini, si era recato durante la sua permanenza forse non più di una volta in occasione di un processo, occorre verificare se tale sua "assenza" abbia il significato di un'esenzione di responsabilità ovvero di un aggravamento della stessa.

Ai sensi dell'art. 4 d.p.r. n. 547/1955 (oltre che dell'art. 4 d.p.r. n. 3003/1956) sussiste in capo ai datori di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti che esercitano, dirigono e sovrintendono le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, l'obbligo giuridico di: a) attuare le misure di sicurezza previste dal decreto; b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, nell'ambito degli ambienti di lavoro, di estratti delle norme del decreto o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi; c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

Si tratta di norme che specificano il più generale obbligo legislativamente imposto al datore di lavoro-imprenditore dall'art. 2087 c.c., il quale, come norma di chiusura, impone all'imprenditore appunto di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Nella specie tale obbligo gravava sull'imputato Stringa anche in conseguenza del fatto che era stata la società Fibronit a generare, con precedente attività propria, la situazione di pericolo che egli si era trovato a dover impedire o comunque a gestire quale

amministratore delegato. Costituisce infatti ulteriore fonte dell'obbligo di garanzia, l'obbligo da fatto illecito, cioè quello connesso alla gestione di un'attività propria generatrice di una situazione di pericolo; situazione che, ove si tratti di società, è imputabile agli amministratori *pro tempore* per il principio di immedesimazione organica.

In capo ai datori di lavoro in generale sussiste perciò una posizione di garanzia, giustificata dalla salvaguardia del bene salute tutelato costituzionalmente, che presenta carattere inderogabile, superabile solo (anche se non del tutto per quello che si dirà) attraverso il trasferimento di funzioni mediante delega.

La delega però esonera l'imprenditore da penale responsabilità solo se è espressa, se emessa in base a norme interne preventivamente fissate, se il soggetto delegato sia tecnicamente e professionalmente qualificato e dotato di autonomia funzionale, se il delegante non abbia interferito ed abbia adempiuto ai suoi doveri, esercitando la funzione generale di controllo personalmente.

Nel caso di specie non consta l'esistenza di una delega di poteri. Non ne fa cenno il teste Boccini, addotto dalla difesa, che avrebbe dovuto averne conoscenza, giacché direttore dello stabilimento barese.

Al contrario il teste ha escluso di avere mai avuto autonomia funzionale, quando ha riferito di essere stato responsabile gestionale di un'unità produttiva ed i suoi poteri erano molto limitati, nel senso che non poteva né assumere personale e né licenziare personale; non poteva comprare né impianti e né materiali di consumo di nessun genere che gli venivano mandati da Casale Monferrato. Quello che poteva fare era coordinare una volta che la direzione di Casale insieme alla direzione tecnica ed altre direzioni in funzione del problema, decidevano l'investimento o l'assunzione. Lo stesso valeva per gli impianti.

D'altro canto non è neppure risultato dall'istruttoria che l'autonomia fosse della direzione tecnica di Casale Monferrato. Ciò invero risponde a logica se si considera che in un'azienda di grandi dimensioni ci sono bensì organi tecnici incaricati di predisporre

progetti organizzativi o tecnici, ma gli stessi hanno poteri di consulenza o comunque esecutivi e sono perciò privi di autonomia funzionale.

D'altro canto in una grande impresa societaria l'autonomia funzionale non può essere concessa di fatto o verbalmente, senza che sia espressamente prevista e delimitata nei suoi contenuti nello statuto o in una delibera del Consiglio di Amministrazione.

Lo stesso Boccini riferisce che le decisioni economiche venivano prese dalla Direzione Generale, con cui egli intratteneva rapporti diretti.

Ebbene la Direzione Generale è un organo societario, i cui componenti ed i cui poteri sono determinati da statuto o da delibere consiliari.

Dalla documentazione prodotta dal P.M. (statuto e delibere consiliari) risulta che nella Cementifera Italiana Fibronit i poteri di straordinaria ed ordinaria amministrazione erano concentrati nel Consiglio di Amministrazione e, più in particolare, nel Presidente, nell'Amministratore Delegato e nel Vice-Presidente.

Sulla base della documentazione acquisita si evince infatti che :

- fino al 3.3.1976 al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato (carica ricoperta dall'imputato Stringa a decorrere dal 30.4.1969) erano conferiti in eguale misura, disgiuntamente fra loro, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, come emerge dallo statuto e dai verbali del consiglio di amministrazione del 5.3.1968, del 30.3.1971, dell'11.12.1974, del 12.6.1975 (poteri estesi con l'ultima adunanza citata anche al Vice-Presidente, ing. Gianfranco Cuniolo);
- con l'adunanza del 3.3.1976 il Consiglio di Amministrazione conferiva i principali poteri di straordinaria amministrazione al solo Presidente (Maria Milanese Vanni), lasciando al Vice-Presidente (Cuniolo) ed all'Amministratore Delegato (Stringa) sostanzialmente poteri di ordinaria amministrazione, fermi quelli loro spettanti per legge o per statuto. Ebbene quest'ultimo, all'art. 21, prevedeva che *“al consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri per la gestione ed amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta; esso ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che siano tassativamente riservati dalla legge alla*

assemblea dei soci". Dunque i poteri di straordinaria amministrazione erano esercitati dal Consiglio di Amministrazione (di cui l'imputato Stringa come consigliere e come amministratore delegato faceva parte), che di volta in volta conferiva specifiche deleghe e/o procure ai propri membri.

Difatti: l'8.9.1976 il Consiglio conferisce procura speciale al Vice-Presidente, affinché rappresenti la società nella cessione di un terreno;

il 16.9.1976 il Consiglio conferisce procura speciale al Direttore Generale, affinché rappresenti la società nella cessione di altro terreno;

il 9.6.1977 il Consiglio conferisce procura speciale al Vice-Presidente, affinché rappresenti la società nell'acquisto di un immobile;

il 2.9.1977 il Consiglio conferisce mandato al Vice-Presidente ed al Direttore Generale, affinché, disgiuntamente, rappresentino la società nella vendita di un immobile;

il 30.12.1977 il Consiglio autorizza il Vice-Presidente a prestare fideiussione in nome e per conto della società;

il 30.3.1978 il Consiglio conferisce mandato al Vice-Presidente ed all'Amministratore delegato, affinché, disgiuntamente, firmino in nome e per conto della società una convenzione a stipularsi con il Comune di Borgotaro;

il 25.9.1978 il Consiglio conferisce mandato al Vice-Presidente affinché eserciti un diritto di opzione in nome della società;

il 16.10.1978 il Consiglio conferisce mandato al Vice-Presidente, affinché rappresenti la Cementifera Fibronit nell'atto pubblico costitutivo di una nuova società;

il 19.2.1980 il Consiglio conferisce mandato al Vice-Presidente ed all'Amministratore Delegato affinché, disgiuntamente, intervengano in nome e per conto della società in un atto pubblico di vendita immobiliare.

Con verbale di adunanza dell'11.2.1980, il Consiglio di Amministrazione ridetermina l'assetto dei poteri, affidando al Vice-Presidente ed all'Amministratore Delegato nuovi ed ulteriori poteri, fermi restando quelli conferiti dal Consiglio medesimo il 3.3.1976, "*i quali possono esercitarli disgiuntamente tra loro e senza alcuna limitazione nell'ambito della delega loro conferita*".

Gli atti omissivi colposi ascritti all'imputato non sono peraltro tutti di straordinaria amministrazione, configurandosi il mancato controllo sull'effettivo impiego da parte dei lavoratori dei mezzi personali di protezione forniti, l'omesso controllo sanitario periodico, l'omessa informazione sui rischi cui i lavoratori erano sottoposti come atti di ordinaria amministrazione.

Lo Stringa (unitamente, è evidente, a Maria Milanese Vanni e a Gianfranco Cuniolo, entrambi deceduti, nonché, nel periodo '76-'78, agli altri consiglieri di amministrazione) era, con riferimento a tutti gli atti, titolare della posizione di garanzia e della conseguente responsabilità penale.

Tanto considerato, deve in ogni caso rilevarsi che, ove pure vi fosse stata una valida delega di funzioni in capo ad altri soggetti, sarebbe comunque esistita in capo all'imputato, nella sua qualità di consigliere di amministrazione nonché di amministratore delegato, un residuo e non delegabile dovere di vigilanza con conseguente dovere di intervento sostitutivo su situazioni conosciute o che avrebbero dovuto essere conosciute.

Detto obbligo di controllo della gestione da parte degli amministratori trova il proprio fondamento nell'art. 2392 c.c. Tale norma, tenuto conto che nelle società di grandi dimensioni il "datore di lavoro" è sostanzialmente il Consiglio di Amministrazione, prevede che, nel caso di delega di attribuzioni al comitato esecutivo o a uno o più amministratori, oltre alla responsabilità dei soggetti delegati, permane anche la solidale responsabilità di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, *"se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose"*. Si tratta di obbligo che concerne proprio la complessiva gestione aziendale della sicurezza, soprattutto in un'impresa il cui l'oggetto sociale è riferibile alla lavorazione di beni in cui vengono sempre e significativamente usate sostanze pericolose qual è appunto l'amianto.

Anche con il trasferimento di funzioni, il contenuto della posizione di garanzia gravante sull'obbligato originario non si annulla, solo si riduce agli obblighi di controllo ed

intervento sostitutivo, sicché, ove il delegante non adempia a tali obblighi residuali e in conseguenza di questa omissione si verifichi l'evento dannoso, il medesimo risponde a titolo di colpa per l'inosservanza di tali obblighi (cfr. Cass. 11.7.2002).

Attraverso l'istruttoria dibattimentale è emersa piena prova che, all'epoca dei fatti contestati, l'imputato Stringa (unitamente al coimputato Cuniolo, deceduto) fosse il destinatario delle norme preventive e, quindi, delle norme penali. Pertanto, per effetto dell'omessa adozione di adeguate misure di protezione atte a salvaguardare il lavoratore già ammalato o a causa dell'omesso allontanamento dello stesso, egli ha cagionato un'abbreviazione prima del periodo di latenza della malattia e, poi, di quello di decorso della stessa, e, conseguentemente, della durata della vita dei dipendenti per i quali oggi è causa.

In particolare la condotta omissiva dell'imputato si è manifestata secondo distinte modalità, con riferimento ai due diversi periodi, quello dall'aprile 1969 (momento della nomina ad Amministratore Delegato) a tutto il 1970 e quello successivo, individuabili in ragione della operatività del nuovo stabilimento. Difatti si è visto che, pur essendo stata avviata la bonifica degli impianti nel 1967, è solo negli anni '70-'72 che ha inizio l'automazione del ciclo produttivo, che comporta una riduzione sostanziale nella diffusione delle polveri.

Va peraltro ricordato che l'indicazione fornita dai testi Porreca, Musti, Cassano e Boccini è meno favorevole all'imputato, giacché individua la piena operatività dell'impianto automatizzato, soprattutto per il taglio ed il trasporto dei sacchi, solo intorno agli anni '80, quando lo stabilimento era ormai in procinto di chiudere.

Ebbene, come è emerso dall'accertamento peritale Grieco e Zurlo, nel primo periodo *“il personale era esposto a concentrazioni atmosferiche di fibre e polveri di amianto parecchie volte superiori ai livelli ritenuti ancora accettabili, con rischi di asbestosi reale e sostanziale”*.

In questo periodo gli operai non avevano ricevuto alcuna informazione sui rischi derivanti dalla lavorazione dell'amianto, tanto che talvolta per scherzo sollevavano la

polvere all'indirizzo di un collega con il tubo per l'aspirazione (cfr. dichiarazioni della teste Musti), non erano stati forniti neanche di mascherine di carta, non erano sottoposti a visite periodiche, ma solo ad accertamenti sporadici ed inadeguati, che indussero il Pretore di Bari ad inoltrare ordinanza-rapporto sull'operato dell'ENPI.

Solamente a partire dal 1972 e su sollecitazione dei lavoratori cominciarono ad essere effettuati controlli adeguati dall'Istituto di Medicina del Lavoro di Bari.

Nel secondo periodo, che va dal 1970 al 1980, sono state realizzate le più consistenti opere di bonifica del ciclo produttivo, benché non esaustive, con conseguente progressiva diminuzione delle polveri di amianto, fino a raggiungere livelli inferiori a quelli considerati, all'epoca, pericolosi. Ciò tuttavia non era sufficiente a tutelare quanti si fossero già ammalati.

I consulenti del Pretore perciò evidenziarono già nel 1974, con la relazione di cui la società venne a conoscenza in quanto parte processuale, che l'opera di bonifica ambientale doveva proseguire fino ad escludere la dispersione delle fibre. Solo in tal caso sarebbe stata possibile la permanenza al lavoro dei soggetti con precedente accumulo d'amianto. In caso contrario si sarebbe dovuto provvedere al loro *“definitivo allontanamento”*. Analoghe considerazioni sulla sostanziale non operatività dei limiti stabiliti dalla comunità scientifica, peraltro progressivamente ridottisi nel tempo, nei confronti dei soggetti già ammalati - per i quali l'assunzione di ogni ulteriore fibra d'amianto determina il realizzarsi di nuove sedi di fibrosi asbestosica in ambiti polmonari ancora indenni o in ambiti polmonari già interessati dalla fibrosi - sono state effettuate da Ambrosi, Musti e Dell'Erba.

D'altro canto, come riconosciuto dalla giurisprudenza ormai costante della S.C. (Cass. 5.10.1999), i valori limite rappresentano semplici soglie di allarme. In considerazione di quanto stabilito dagli artt. 2087 c.c. e 32 Cost., si ritiene infatti che *“nell'attuale contesto legislativo italiano non v'è spazio per un'interpretazione del concetto dei valori limite come soglia a partire dalla quale sorga per i destinatari dei precetti l'obbligo prevenzionale nella sua dimensione soggettiva ed oggettiva, giacché ciò*

comporterebbe inevitabili problemi di legittimità costituzionale; che è implicita e connaturata all'idea stessa del valore limite una rinuncia a coprire una certa quantità di rischi ed una certa fascia marginale di soggetti, quei soggetti che, per condizioni fisiche costituzionali o patologiche, non rientrano nella media, essendo ipersensibili o ipersuscettibili all'azione di quel determinato agente nocivo, ancorché assorbito in quantità inferiori alle dosi normalmente ritenute innocue”

Dall'istruttoria espletata tuttavia è emerso che l'opera di bonifica ancora alla data del 1980 non era affatto ultimata .

Sussistono pertanto tutti i profili di colpa contestati.

La condotta tenuta dallo Stringa è risultata infatti contraria sia a specifici precetti sia a norme generiche di condotta derivanti da comune esperienza, che impongono prudenza, diligenza e perizia.

La condotta omissiva, consistita nell'aver omesso di adottare gli impianti localizzati di aspirazione, di limitare i tempi di esposizione, di adottare procedure di lavoro idonee a evitare la manipolazione manuale, di informare i lavoratori sui rischi derivanti dall'amianto, di allontanare dall'attività i lavoratori al momento d'insorgenza dell'asbestosi, viola le disposizioni di cui agli artt. 17 r.d. n. 530/1927, 5 l. n. 455/1943 e 4 d.p.r. n. 547/1955. Inoltre, l'omessa fornitura prima e l'omesso controllo poi sull'effettivo impiego delle maschere (inidonee e insufficienti) fornite, viola altresì le disposizioni di cui agli artt. 377 e 387 d.p.r. n. 547/1955 ed altresì l'art 21 d.p.r. n. 303/1956. Infine, l'omessa sottoposizione dei lavoratori ad adeguato controllo sanitario contravviene alle disposizioni di cui agli artt. 157 – 176 d.p.r. n. 1124/1965.

Sussistono poi profili di colpa generica, consistiti nel non avere comunque adottato ogni misura tecnica conosciuta e necessaria ad impedire lo sviluppo e la diffusione delle polveri di amianto, pur essendo prevedibile che da tale mancata adozione ne potesse derivare un danno alla salute dei lavoratori e ciò in violazione del residuo obbligo di diligenza, prudenza e perizia.

In materia di malattie professionali vige la regola che le attività produttive non possano

essere esercitate prescindendo dall'osservanza di norme di cautela capaci di prevenire il verificarsi di eventi dannosi per le persone. Ove le attività produttive siano intrinsecamente rischiose, il datore di lavoro ha il più intenso obbligo di assicurare la "massima sicurezza tecnologicamente fattibile". L'ordinamento giuridico infatti tollera l'esercizio di tali attività, in considerazione della loro utilità sociale, purché esse siano esercitate nel rispetto delle "misure di precauzione massime" relative alle varie situazioni produttive. Tale obbligo di diligenza, prudenza e perizia trova fondamento non solo in comuni regole cautelari non scritte, ma altresì nelle previsioni di carattere generale, quali l'art. 2087 c.c. l'art. 3 d.l.vo n. 626/1994 (*attuazione direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro*). Tali norme, nello stabilire lo standard di diligenza o di sicurezza, necessario a prevenire l'evento lesivo, prescrivono che il datore di lavoro debba adottare tutte le misure che, *secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica*, siano necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, ed eliminare i rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico ovvero, ove ciò non sia possibile, di ridurli al minimo.

Connesso a tale obbligo è perciò quello, costantemente affermato dalla S.C. (cfr. per tutte da ultimo Cass. 9.5.2003), che pure incombe sul datore di lavoro, di aggiornarsi costantemente *sua sponte* ed indipendentemente dalle comunicazioni e sollecitazioni effettuate dagli organi di controllo (Ispettorato del Lavoro, INAIL, ecc.) sulle tecniche anti-infortunistiche o di prevenzione delle malattie professionali.

Nel caso di specie le misure aggiuntive e necessarie che gli amministratori della Fibronit erano tenuti a conoscere furono analiticamente indicate già nella relazione peritale effettuata nel 1974 dai consulenti Grieco e Zurlo, che suggerirono gli "*Interventi di facile realizzazione per migliorare ulteriormente la situazione igienica attuale*". Rappresentarono i tecnici che "*Per sanare la situazione ancora carente e che comporta l'obbligo della maschera, si rende necessario un miglioramento sostanziale*", individuato nei miglioramenti tecnici da apportare alle cappe di aspirazione, al carico della mescola, al taglio del sacco, all'areazione delle molazze, alla manutenzione,

pulizia ed aspirazione nel settore preparazione impasto, al taglio tubi, alla tornitura-bisellatura, al recupero e al trasporto del materiale di sfrido, allo scarico all'esterno degli impianti di aspirazione in quanto solo in parte provvisti di abbattitori (intervento quest'ultimo necessitato dalla circostanza che la maggior parte della fibra che passa nell'aria durante la lavorazione viene trascinata all'esterno con il ricambio di aria, con conseguente inquinamento dell'atmosfera esterna, ed indicato come particolarmente dispendioso). Conclusero infine affermando che *“Con i provvedimenti indicati, od altri equivalenti, e il capillare assiduo controllo di tutte le operazioni polverose l'esposizione professionale, già accettabile per soggetti non compromessi da esposizioni precedenti, risulterebbe ulteriormente ridotta di due-tre volte, al limite delle possibilità tecniche e tale da non incidere significativamente sull'accumulo di asbesto anche per i lavoratori già in forza da tempo alla Fibronit”*.

L'osservanza dell'obbligo di aggiornamento avrebbe consentito di acquisire conoscenze circa la pericolosità dell'amianto e la necessità di effettuare interventi necessari a evitare l'evento lesivo in danno dei dipendenti.

Ciò introduce al tema della “prevedibilità dell'evento”, che attiene principalmente al profilo della colpa (generica), ma riguarda altresì, sotto il profilo soggettivo, anche il nesso di causalità, ed in tal senso è stato già affrontato.

Nel richiamare la giurisprudenza di legittimità già più volte citata (Cass 11.7.2002) riguardo alla già conosciuta lesività dell'amianto, può affermarsi che la mancata eliminazione o riduzione significativa delle fibre comportava il rischio, del tutto prevedibile nel periodo in cui l'imputato era amministratore della società, dell'insorgere o dell'aggravarsi di una malattia gravemente lesiva della salute dei lavoratori addetti.

Nel caso di specie tuttavia è più corretto ritenere che detto rischio, più che prevedibile, fosse previsto, ovvero noto all'imputato.

Nella qualità di amministratore delegato della Fibronit, con poteri formali di straordinaria amministrazione nel periodo in cui era in corso il giudizio pretorile, instaurato dai lavoratori nei confronti della società per il riconoscimento del diritto a prestare la propria attività lavorativa in ambiente sano e idoneo anche ai sensi degli artt.

2087 e 2043 c.c., previo accertamento tecnico preventivo, l'imputato ebbe certamente conoscenza del contenuto della consulenza Grieco Zurlo, che sollecitava la società ad effettuare gli ulteriori interventi necessari a migliorare la situazione ambientale ed indicava espressamente le conseguenze che ulteriori omissioni avrebbero avuto nei confronti dei lavoratori già ammalati (*"Pur riconoscendo l'efficacia dei provvedimenti tecnici già realizzati, è indispensabile, tenendo presente che parte dei lavoratori ha già subito una significativa esposizione professionale all'assorbimento di amianto con numerosi casi già riconosciuti di asbestosi, che si prosegua nell'opera di bonifica ambientale attraverso tutti i mezzi tecnici già indicati. Peraltro relativamente semplici, al fine di ridurre ulteriormente l'esposizione e permettere la permanenza al lavoro anche dei soggetti con precedente accumulo di amianto, che altrimenti dovrebbero venire definitivamente allontanati"*).

Il teste Boccini inoltre ha riferito che lo Stringa era venuto a Bari proprio in occasione della vertenza dei lavoratori per partecipare ad una udienza.

In considerazione del precitato ruolo, lo Stringa ebbe d'altro canto conoscenza del fatto che, all'esito dell'accertamento, il Pretore emise l'ordinanza-rapporto del 5.3.1975, con la quale denunciava che vi era stata *"una situazione di macroscopica nocività ambientale che, anteriormente al 1972 e soprattutto dal 1966, l'azienda doveva e poteva rilevare indipendentemente dalle risposte dell'Ispettorato del Lavoro e dell'ENPI"*, e che, nonostante le modifiche introdotte, continuavano a sussistere concreti rischi per i lavoratori che avevano avuto una precedente esposizione all'asbesto.

Peraltro di tali fatti era dato risalto su giornali locali (Puglia, Gazzetta del Mezzogiorno) e nazionali (l'Unità, il Messaggero, il Corriere del Giorno), come emerge dagli articoli di giornali dell'epoca, allegati in atti.

In ragione di tutti gli elementi considerati, ai quali devono aggiungersi le ulteriori considerazioni che l'imputato aveva quale socio di minoranza interessi economici considerevoli nella società, della quale dunque sicuramente di fatto si interessava, e che la vicenda amianto riguardava in contemporanea anche le altre sedi in cui egli

fisicamente operava, deve ritenersi che egli avesse piena conoscenza dei rischi e delle conseguenze relative alla propria attività omissiva. Dunque egli ha operato pur rappresentandosi la concreta possibilità del verificarsi dell'evento e perciò confidando nella propria capacità di controllo dell'azione o dell'omissione ovvero nella ragionevole speranza che l'evento non si verificasse.

Analogamente va ritenuta sussistente una posizione di garanzia dell'imputato anche con riferimento al decesso della GRECO Giulia – discostandosi così dalla prospettazione difensiva che esclude l'estensibilità della tutela al di fuori dell'ambiente di lavoro - la quale residente nelle zone limitrofe della FIBRONIT, e comunque sempre nel raggio di meno di un chilometro dallo stabilimento, dai primi anni '60 e stabilmente dal 1967 si è trovata ad inalare ob torto collo le fibre di amianto che nella zona erano presenti in quantità enormi sì da essere visibili ad occhio nudo come “fiocchi”; il prof. Zurlo, infatti – si legge nella consulenza -, giunto nello stabilimento, nonostante le modifiche al processo produttivo già avviate a partire dal 1967, notò immediatamente che c'era molta polvere, soprattutto nel cortile, tale da essere visibile ad occhio nudo e simile a fiocchi di neve: si trattava di residui provenienti dall'impasto, formati da cemento, ma anche da fibre di amianto. Nella circostanza notò altresì che molte delle abitazioni circostanti erano munite di retine alle finestre, che, per quanto appurato dall'audizione degli abitanti, erano dirette a impedire l'ingresso di quelle polveri.

Inoltre, come rappresentato dai consulenti GRIECO e ZURLO, eseguita già nell'anno 1974 ” ... *“l'esposizione professionale all'esterno dei capannoni è risultata modesta rispetto a quella dei reparti. Per quanto esuli dai quesiti peritali si ritiene doveroso segnalare che la concentrazione atmosferica delle fibre di asbesto, all'esterno dei reparti, anche se di scarso significato agli effetti dell'esposizione professionale è parecchie volte superiore a quella che normalmente si riscontra nell'atmosfera dei grandi aggregati urbani ed immediatamente al di là del muro di cinta dello stabilimento interessa numerose case di abitazione....Nonostante fosse già stata resa nota dalla letteratura la pericolosità dell'asbesto, nel 1935, epoca di inizio dell'attività della FIBRONIT – ex SAPIC – la lavorazione avveniva presso lo stabilimento di Bari con*

*metodi artigianali, senza alcuna prevenzione tecnica, ed è proseguita in tali condizioni fino al 1966-1967, quando è stata iniziata una progressiva opera di bonifica attraverso una serie di modificazioni specialmente efficaci a partire dal 1972... Prima della bonifica la dispersione all'esterno di fibre di asbesto era molto importante, gli abitanti della zona in passato sono stati interessati da un inquinamento atmosferico di parecchie volte superiore all'attuale, **che non è da sottovalutare**, come messo in evidenza dalle analisi orientative eseguite sui piazzali". Aggiungevano inoltre i periti come " gli impianti di aspirazione ancora in funzione nel 1974 solo in parte disponevano di abbattitori. Il rendimento degli impianti di abbattimento esistenti all'epoca non si poteva ritenere sufficiente dato che i fumi di uscita, specie nella miscela, erano addirittura visibili ad occhio nudo; onde per "l'estrema pericolosità dell'amianto e specialmente della crocidolite" poiché lo stabilimento era circondato da numerosi edifici di abitazione anche di 4 e 5 piani, era indispensabile dotare tutte le aspirazioni di impianti di abbattimento con resa molto elevata ed addirittura ridurre sino ad eliminare del tutto l'uso della crocidolite. Per il ricambio dell'aria uscivano ed entravano più di 100.000 m³ /h di aria; la maggior parte delle fibre veniva così trascinata all'esterno con il ricambio dell'aria con conseguente inquinamento dell'atmosfera. Detta situazione risultava, nonostante le migliorie già apportate, ancora drammatica e difatti la purificazione dell'aria aspirata dai reparti prima dell'immissione nell'atmosfera costituiva l'onere economico maggiore richiedente l'impegno di decine di milioni di lire; ma la purificazione dell'aria risultava necessaria per la salvaguardia della popolazione civile ed avrebbe dovuto essere realizzata già da tempo perché fosse giustificata la permanenza nel centro abitato di una attività, quale quella della Fibronit, inclusa nella I classe delle industrie insalubri, per l'azione cancerogena sull'uomo dell'asbesto".*

Secondo quanto riportato inoltre dalla teste Musti addirittura ancor oggi, nonostante la cessazione dell'attività produttiva nello stabilimento FIBRONIT si attestò ormai alla seconda metà degli anni '80, nel sito sussiste ancora una massiccia presenza di fibre di amianto derivanti dal ciclo tecnologico e dai materiali utilizzati nell'edilizia dei locali,

che in molti casi si presentano compromessi tanto da rappresentare fonte di ulteriore dispersione di fibre nell'ambiente²⁴ ed in particolare le indagini condotte dai consulenti sulla porzione superficiale dell'area di proprietà della FIBRONIT di Bari hanno messo in evidenza che *“nel complesso si è in presenza di una zona (circa 10 ettari) caratterizzata da elevatissimo rischio ambientale. In particolare sono state osservate aree molto estese nelle quali la copertura del piano campagna è costituita da un manto centimetrino di fibre di amianto combinate a scarse quantità di cemento. Tale manto esposto agli agenti atmosferici, presenta un elevato grado di alterazione con elevata capacità dispersiva del minerale. In numerose zone il pezzame derivante dai manufatti in cemento amianto è sparso sul terreno o presente in cumuli. Lo stato di degrado di tale pezzame è estremamente variabile ma sempre accentuato. Nella vasta area a ridosso del Cavalcavia di via Omodeo vi è spesso, lungo una zona ben delimitata, una notevole presenza di residui di cemento – amianto o anche di sfrido di amianto disperso e/o affiorante dal terreno, unitamente a travi la cui base è costituita da cemento – amianto. Tali travi sono esposte agli agenti atmosferici o lo strato da cemento – amianto è in avanzato stato di degradazione con conseguenti dispersioni su terreno ed in atmosfera”*²⁵.

Se ne deduce che ancora nel 1996, allorchè le attività della FIBRONIT erano cessate da circa dieci anni lo stato di degrado ambientale e di inquinamento da amianto dei siti circostanti lo stabilimento era allarmante.

E certamente i responsabili della FIBRONIT non potevano ignorare, attesa la macroscopica evidenza delle dispersioni di amianto all'esterno dello stabilimento, lo stato di inquinamento ambientale delle zone limitrofe così come non ignoravano gli enormi pericoli cui la collettività era esposta, atteso che già dagli anni trenta era nota la pericolosità dell'amianto.

Va infatti sottolineato come per l'accertamento della causalità ex art. 40 c.p., il criterio per ricollegare l'evento alla condotta è fondato, a seguito della sentenza delle Sezioni

²⁴ Cfr. CTU redatta nel 1996 dal Prof. A. Paglionico e dal Dott. R. Laviano su incarico della Procura della Repubblica di Bari

Unite, 10 luglio 2002, Franzese, sull'alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica. Ai fini dell'imputazione soggettiva dell'evento al soggetto agente, ai sensi dell'art. 43 c.p., la prevedibilità dell'evento dannoso, ossia la rappresentazione in capo all'agente della potenzialità dannosa del proprio agire, può riconnettersi, invece, anche alla probabilità o anche solo alla possibilità (purché fondata su elementi concreti e non solo congetturali) che queste conseguenze dannose si producano, non potendosi limitare tale rappresentazione solo alle situazioni in cui sussista in tal senso una certezza scientifica. Tale conclusione è fondata sul condivisibile rilievo che le regole che disciplinano l'elemento soggettivo hanno funzione precauzionale e la precauzione richiede che si adottino certe cautele per evitare il verificarsi di eventi dannosi, anche se scientificamente non certi ed anche se non preventivamente e specificamente individuati.

Tale possibilità deve possedere il requisito della concretezza, nel senso che è richiesta la concretezza del rischio.

E, in tema di ambiente e di tutela della vita e della salute dei consociati, il rischio diviene concreto anche solo laddove la mancata adozione delle cautele preventive possa indurre il dubbio concreto della verifica dell'evento dannoso.

In questi casi, anzi, l'obbligo di prevenzione a carico dell'agente non può limitarsi solo ai rischi riconosciuti come sussistenti, dal consenso generalizzato della comunità scientifica - costituente, a seguito dell'interpretazione giurisprudenziale solo uno dei criteri utilizzabili dal giudice per avere la conferma della validità della prova scientifica - e all'adozione delle sole misure preventive generalmente praticate.

L'obbligo di prevenzione, infatti, è di tale spessore che non potrebbe neppure escludersi una responsabilità omissiva colposa del datore di lavoro allorché questi tali condizioni non abbia assicurato, pur formalmente rispettando le norme tecniche, eventualmente dettate in materia dal competente organo amministrativo, in quanto, al di là dell'obbligo di rispettare le suddette prescrizioni specificamente volte a prevenire situazioni di pericolo o di danno, sussiste pur sempre quello di agire in ogni caso con la

²⁵ Vedi nota precedente

diligenza, la prudenza e l'accortezza necessarie ad evitare che dalla propria attività derivi un nocumento a terzi ed in primis ai lavoratori (cfr. Cass. Sezione 4, 4 luglio 2006, Civelli; nonché Cass. Sezione 4, 29 gennaio 2007, Di Vincenzo).

In altri termini, il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa e ciò non può ricondursi riduttivamente ai soli dipendenti delle aziende ma si estende necessariamente anche nei confronti della collettività che è costretta a subire, pur senza far parte dell'azienda, degli effetti dannosi generati dall'attività produttiva; soprattutto allorquando l'esistenza di detti effetti dannosi sia ben conosciuta, come nella specie dai responsabili delle attività produttive. Tali obblighi vanno ricondotti oltre che alle disposizioni specifiche - nel caso in esame D.P.R. 19 marzo 1956. n. 303, art. 21, proprio, più generalmente, al disposto dell'art. 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'art. 40 c.p., comma 2.

Con riferimento ai criteri d'interpretazione della regola cautelare, i giudici di legittimità, pur dando atto della problematicità della soluzione, affermano che il principio della concretizzazione del rischio va inteso con criteri di ragionevolezza interpretando la regola cautelare non in senso formale e statico ma secondo la sua ratio e secondo criteri che tengano conto dell'evoluzione della conoscenze e della possibilità di ricondurre comunque l'evento alle conseguenze della violazione della regola di condotta, anche se infrequenti e non previste anticipatamente, purché non siano completamente svincolate dallo scopo perseguito nella redazione della regola cautelare. Sotto tale profilo, la S.C. distingue, proprio in funzione della ratio, le regole cautelari per così dire "aperte", nelle quali la regola è dettata sul presupposto che esistano o possano esistere conseguenze

dannose non ancora conosciute, ed altre c.d. "rigide", che prendono in considerazione solo uno specifico e determinato evento.

Il D.P.R. n. 303 del 1956, artt. 19 e 21, rientrano nella prima categoria, limitandosi a dettare le regole di condotta in termini generali in relazione alla astratta possibilità del verificarsi di eventi dannosi, anche di quelli ignoti al legislatore dell'epoca, essendo già riconosciuta l'idoneità dell'amianto a provocare gravi patologie. Come è noto, l'inalazione da amianto (il cui uso è stato vietato in assoluto dalla L. 27 marzo 1992, n. 257) è ritenuta, da ben oltre i tempi citati, di grande lesività della salute (se ne fa cenno nel R.D. 14 giugno 1909, n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri per donne e fanciulli ed esistono precedenti giurisprudenziali risalenti al 1906) e la malattia da inalazione da amianto, ovvero l'asbestosi (conosciuta fin dai primi del '900 ed inserita nelle malattie professionali dalla L. 12 aprile 1943, n. 455), e' ritenuta conseguenza diretta, potenzialmente mortale, e comunque sicuramente produttrice di una significativa abbreviazione della vita se non altro per le patologie respiratorie e cardiocircolatorie ad essa correlate.(cfr. Cass. Sez. 4, **Sentenza n. 5117** del 22/11/2007 Ud. (dep. 01/02/2008) Rv. 238777).

In sostanza, a parere di questo giudicante, allorchè si verta in materia di **tutela** della vita e della salute dei consociati, il rischio che l'agente deve rappresentarsi può ritenersi concreto anche solo laddove la mancata adozione di cautele preventive possa indurre un dubbio non meramente congetturale sulla possibile produzione di conseguenze dannose.

Infatti, in materia di danno ambientale, posto che questo non consiste solo in una compromissione dell'ambiente ai sensi dell'art. 18 L. 8/7/86, n. 349, ma anche in un'offesa alla persona umana nella propria dimensione individuale e sociale, come ritenuto dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 210 e 641 del 1987, ne deriva che tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di produzione e smaltimento di rifiuti tossici e nocivi sono responsabili, dei danni cagionati.

Secondo la S.C.il danno ambientale presenta infatti una triplice dimensione: personale (quale lesione del diritto fondamentale all'ambiente di ogni uomo); sociale (quale

lesione del diritto fondamentale all'ambiente nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità umana, ex art. 2 della Costituzione); pubblica (quale lesione del diritto-dovere pubblico spettante alle istituzioni centrali e periferiche) (vedi Cass., Sez. 3[^], 19.1.1994, n. 439, Mattiuzzi).

Il danno ambientale non consiste soltanto in una compromissione dell'ambiente in violazione di leggi ambientali ma anche, contestualmente ed inscindibilmente, in una "offesa della persona umana nella sua dimensione individuale e sociale" diritto fondamentale di ogni uomo e valore di rilevanza costituzionale.

Sempre secondo quanto affermato dalla dott. Musti nella CTU, con riferimento al rapporto di causalità tra la malattia tumorale ed esposizione ambientale all'amianto proveniente da industrie che lo hanno lavorato, la letteratura scientifica è unanime nel ritenere che esiste un'elevata probabilità per gli abitanti residenti in zone sedi di industrie del cemento amianto di essere esposti all'inalazione di consistenti quantità di fibre di asbesto e che, anche a tali livelli, è plausibile sviluppare il mesotelioma pleurico pur non essendo esposti professionalmente.

Nel caso specifico va considerato che il ciclo tecnologico per la lavorazione dell'amianto della FIBRONIT di Bari ha creato le condizioni di dispersione nell'ambiente circostante di una considerevole quantità di fibre di asbesto; ciò ha comportato un'esposizione ad asbesto non facilmente quantificabile, ma continuativa, da parte della popolazione residente nella zona che ha creato le condizioni di esposizione cumulativa elevata.

Nel Registro Regionale dei Mesoteliomi RE.Na.M/C.O.R. Puglia sono stati iscritti altri casi di mesotelioma insorti fra soggetti residenti in prossimità dello stabilimento FIBRONIT. I dati relativi al periodo medio di latenza della malattia, conferma quindi l'ipotesi che la dose cumulativa totale ricostruita, alla quale possono essere stati esposti i soggetti residenti entro 500/1000 metri dallo stabilimento, possa essere stata superiore alla dose cumulativa ricostruita alla quale sono stati esposti i lavoratori della FIBRONIT che hanno successivamente sviluppato il mesotelioma.

L'imputato Dino STRINGA va pertanto ritenuto responsabile della morte di GRECO

Giulia, MALLARDI Cesare, CALDARULO Onofrio e MAGGIO Francesco nonché delle lesioni ai danni di CIRROTTOLA Francesco Paolo a titolo di colpa con previsione posto che come sopra argomentato lo stesso ha accettato il rischio del verificarsi di detti eventi, rischio più che prevedibile previsto, ovvero noto all'imputato.

Acclarata invece la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati contestati nella presente imputazione va riconosciuta la continuazione ai sensi dell'art. 81 cpv cp non solo fra i reati oggi contestati – attesa l'identità del disegno criminoso, bensì anche con i fatti già giudicati con la sentenza di cui al p.p. n. 101077/99 RGNR irrevocabile il 14.05.09 onde STRINGA va condannato alla pena di mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Infatti secondo la giurisprudenza della S. C. di Cassazione l'"unicità del disegno criminoso" tipica del reato continuato non è configurabile nei reati colposi, nei quali l'evento non è voluto dall'agente, così che la condotta, genericamente voluta, non può considerarsi in alcun modo diretta a realizzare l'evento, come può invece verificarsi nel caso in cui l'agente realizzato il reato colposo agendo nonostante la **previsione** dell'evento. – *cfr* Cass. Sez. 4, **Sentenza n. 3579** del 29/11/2006 Cc. (dep. 31/01/2007) Rv. 236018 -.

Va inoltre revocata la sospensione condizionale della pena inflitta allo STRINGA con la menzionata sentenza.

Ai sensi degli artt. 538 e ss. c.p.p., l'imputato deve essere condannato al risarcimento dei danni causati alle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio. Ricorrono tuttavia gli estremi per la liquidazione di una provvisoria nella misura di € 20.000,00 per ciascuna delle parti civili costituite che ne hanno fatto richiesta – eredi Maggio e CIRROTTOLA Francesco Paolo -, avendo le stesse fatto espressa richiesta di liquidazione e potendosi addvenire in questa sede alla quantificazione del danno morale.

A norma dell'art. 541 c.p.p., l'imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione in favore delle parti civili delle spese dalle stesse sostenute per la costituzione e la difesa

nel presente giudizio, che si liquidano con riferimento agli eredi GRECO Giulia in complessivi € 6.000,00 oltre accessori di legge, con riferimento agli eredi MAGGIO in € 2.200,00 oltre accessori di legge; con riferimento a CIRROTTOLA Francesco Paolo in € 1.800,00 oltre accessori di legge.

Il carico di lavoro e la complessità delle questioni esaminate consentono di fissare un termine per la redazione della motivazione.

P.Q.M.

Il Tribunale,

visti gli artt. 533 - 535 c.p.p., dichiara la penale responsabilità di Stringa Dino per i reati allo stesso ascritti e ritenuta la continuazione con i fatti già giudicati con la sentenza n. 101077/99 RGNR, irrevocabile il 14.05.09, lo condanna alla pena di mesi 8 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali;

visto l'art. 168 cp,

revoca la sospensione condizionale della pena inflitta a STRINGA Dino con la sentenza n. 101077/99RGNR;

visto l'art. 538 e segg. Cpp

condanna STRINGA Dino al risarcimento di tutti i danni morali e materiali cagionati alle parti civili costituite da liquidarsi in separato giudizio e su domanda delle parti civili eredi MAGGIO Francesco e CIRROTTOLA Francesco Paolo, liquida a titolo di provvisoria in favore di ciascuna di esse la somma di € 20.000,00;

condanna STRINGA Dino alla rifusione delle spese sostenute per il giudizio da ciascuna delle parti civili costituite che liquida con riferimento agli eredi GRECO Giulia in complessivi € 6.000,00 oltre accessori di legge, con riferimento agli eredi MAGGIO in € 2.200,00 oltre accessori di legge; con riferimento a CIRROTTOLA Francesco Paolo in € 1.800,00 oltre accessori di legge.

Visto l'art. 544 cpp riserva la redazione ed il deposito della motivazione nel termine di giorni 90.

Bari, 16.06.09

Il Giudice

Dott. Maria Mitola